

STATUTO

**MARIA AUSILIATRICE
SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: TREMESTIERI ETNEO CT VIA
NUOVALUCE 69

Numero REA: CT - 428305

Codice fiscale: 05741100878

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 16-04-2020 - Statuto completo	2
--	---

	All. "A"	
	Racc. N. 45969	
	STATUTO	
	TITOLO I°	
	DENOMINAZIONE - TIPO - MODELLO SOCIETARIO - SEDE - DURATA	
	ART. 1 COSTITUZIONE	
	Tra le parti è costituita la cooperativa, di solidarietà a	
	capitale variabile e con scopo mutualistico, denominata	
	"MARIA AUSILIATRICE COOPERATIVA SOCIALE".	
	ART. 2 MODELLO SOCIETARIO E NORME APPLICABILI	
	Alla cooperativa, per tutto quanto non espressamente previsto	
	nel presente statuto e nei patti espressi nei regolamenti	
	attuativi, si applicano le leggi speciali in materia, nonché	
	le disposizioni previste dal Titolo VI del libro V del codice	
	civile ed, in quanto compatibili, dalle norme previste dalla	
	legge per le società a responsabilità limitata.	
	Alla cooperativa si applicano, in particolare, le	
	disposizioni di cui alla L. 3 aprile 2001, n. 142 di riforma	
	della figura del socio lavoratore, e successive modificazioni	
	ed integrazioni.	
	ART. 3 SEDE	
	La cooperativa ha sede legale nel Comune di Tremestieri Etneo	
	(CT) all'indirizzo denunciato e risultante dall'apposita	
	iscrizione eseguita presso il Registro delle imprese ai sensi	
	dell'art. 111 ter delle disposizioni di attuazione del codice	

	civile.	
	La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo	
	dello stesso Comune con semplice decisione dell'Organo	
	amministrativo che è abilitato a produrre la dovuta	
	dichiarazione al Registro delle Imprese mentre spetta	
	all'Assemblea straordinaria dei Soci il trasferimento della	
	sede in un comune diverso.	
	Sedi secondarie, succursali, filiali agenzie ed uffici di	
	rappresentanza, sia in Italia che all'Estero, potranno essere	
	istituite e soppresse, nei modi, forme e termini di legge,	
	con decisione di esclusiva competenza dell'organo	
	amministrativo nei limiti e con l' osservanza degli obblighi	
	di legge.	
	ART. 4 DURATA	
	La durata della cooperativa decorre dalla sua legale	
	costituzione fino al 31 dicembre 2050, salvo proroga o	
	anticipato scioglimento deliberato a norma di legge.	
	La società verrà sciolta anticipatamente per il verificarsi	
	di una delle cause indicate ai punti 1), 2), 3), 5), 6), 7),	
	dell'art. 2484 c.c. nonché per la perdita del capitale	
	sociale.	
	TITOLO II°	
	SCOPO - PREVALENZA -OGGETTO SOCIALE	
	ART. 5 - SCOPO MUTUALISTICO	
	La cooperativa non ha fine di lucro, è retta da scopo	

	mutualistico e svolge la propria attività mutualistica in	
	funzione del conseguimento dell' oggetto sociale di cui al	
	successivo art.6.	
	Lo scopo che i soci lavoratori della cooperativa intendono	
	perseguire, tramite la gestione in forma associata e con la	
	prestazione della propria attività lavorativa, è l'interesse	
	generale della comunità alla promozione umana e	
	all'integrazione sociale dei cittadini, finalizzate all'	
	inserimento lavorativo delle persone svantaggiate e all'	
	integrazione lavorativa delle fasce di soggetti svantaggiati	
	come definiti tali dall' art. 4 della suddetta legge e ai	
	sensi della circolare 8 novembre 1996 n.153 del Ministero del	
	lavoro e fornendo anche una risposta articolata alla domanda	
	di servizi socio-sanitari-assistenziali ed educativi	
	provenienti dagli emarginati di tutte le età e dai portatori	
	di handicap fisici, psichici e sensoriali.	
	La cooperativa, per attuare lo scopo di cui all' art. 1 comma	
	1 lettera a) della legge della legge 381/91 potrà	
	organizzarsi in struttura comunitaria autogestita aperta,	
	residenziale e complementare ai servizi domiciliari ed	
	realizzare tutte le iniziative idonee a sostenere l'individuo	
	in ogni situazione di inadeguata assistenza familiare e tutte	
	quelle iniziative che consentono il rapporto organizzato tra	
	anziani, portatori di handicap, emarginati e territorio	
	quali: le comunità alloggio per minori, centri di	

	aggregazione giovanili, servizi di animazione territoriale,	
	comunità terapeutiche per soggetti tossicodipendenti,	
	comunità alloggio e centri diurni di accoglienza per	
	portatori di handicap, servizi di assistenza domiciliare e	
	centri diurni per anziani, strutture comunitarie	
	semiresidenziali e residenziali.	
	Inoltre la Cooperativa si prefigge:	
	- di trovare sbocchi occupazionali per collocarvi le	
	prestazioni professionali e lavorative dei soci cooperatori	
	alle migliori condizioni economiche, professionali e di	
	mercato; - assicurare continuità occupazionale e procurare,	
	per mezzo dell'attività sociale e tramite la gestione in	
	forma associata, comunque, vantaggi diretti ed immediati alle	
	economie dei singoli soci;	
	- di improntare la propria organizzazione, nella costituzione	
	e nella esecuzione dei rapporti mutualistici, al	
	conseguimento della massima uguaglianza di diritti, doveri,	
	remunerazione e partecipazione alle decisioni, fra i soci	
	quale che sia il loro ruolo nel rispetto del principio di	
	parità di trattamento al rispetto del quale è obbligata,	
	demandandosi all' organo amministrativo ,la facoltà, nei	
	limiti della compatibilità dei regolamenti interni approvati	
	o da approvarsi, di instaurare ed eseguire rapporti	
	mutualistici con i soci a condizioni tra loro diverse,	
	valutata la diversa condizione dei soci, le esigenze della	

	cooperativa e quelle di tutti gli altri soci. In funzione	
	della quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la	
	parità di trattamento deve essere rispettata anche nella	
	ripartizione dei ristorni.	
	La cooperativa, nello svolgimento della propria attività, si	
	avvarrà, prevalentemente, delle prestazioni lavorative dei	
	soci, ed intende orientare la propria gestione al	
	conseguimento dei parametri di scambio mutualistico	
	prevalente ai sensi dell'art. 2512 e seguenti del codice	
	civile.	
	La cooperativa potrà svolgere, nei limiti indicati dal	
	presente statuto, la propria attività avvalendosi anche di	
	soggetti terzi non soci inclusi i volontari che prestano il	
	servizio civile di cui alla legge 6 marzo 2001 n. 64.	
	Le condizioni di tale rapporto verranno stabiliti dall'organo	
	amministrativo valutate le esigenze dell'impresa cooperativa.	
	Ai fini del raggiungimento degli scopi mutualistici, come	
	disposto dalla Legge 3 aprile 2001, n. 142 e successive	
	modificazioni ed integrazioni, i soci instaurano con la	
	cooperativa un'ulteriore rapporto di lavoro, in forma	
	subordinata o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma	
	consentita dalla legislazione italiana (ivi compreso il	
	rapporto di collaborazione coordinata non occasionale).I	
	Criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività	
	mutualistica tra la cooperativa ed i soci saranno	

	disciplinati da appositi regolamenti interni redatti	
	dall'organo amministrativo ai sensi dell'art.47 del presente	
	statuto ed approvati dall'assemblea dei soci, con le	
	maggioranze previste per le assemblee straordinarie ai sensi	
	dell'art. 6 della legge 3 aprile 2001,n.142.	
	La cooperativa si propone, altresì, di partecipare al	
	rafforzamento del Movimento Cooperativo unitario italiano.	
	Per ciò stesso la cooperativa con decisione dell'organo	
	amministrativo, potrà aderire ad una delle organizzazioni di	
	rappresentanza e tutela del movimento cooperativo ed ai suoi	
	organismi periferici nella cui giurisdizione insiste la sede	
	sociale della cooperativa ed alle sue articolazioni di	
	categoria o di settore, nonché agli altri organismi	
	economici, consortili o sindacali che si propongano	
	iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di	
	lavoro o di servizio.	
	La cooperativa si propone di stimolare lo spirito di	
	previdenza e di risparmio dei soci, in conformità alle	
	vigenti disposizioni di legge in materia, potrà raccogliere	
	prestiti dei soci, istituendo una sezione di attività,	
	disciplinata da apposito regolamento interno, per la raccolta	
	dei prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata	
	esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto	
	sociale. E' pertanto tassativamente vietata la raccolta del	
	risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.	

	La cooperativa si propone, inoltre, di costituire fondi per	
	lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il	
	potenziamento aziendale ai sensi dell' art. 4 della Legge	
	59/92.	
	La cooperativa si propone, altresì, l'adozione di procedure	
	di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o	
	all'ammodernamento aziendale ai sensi dell' art. 5 della	
	Legge 59/92.	
	ART. 6 - OGGETTO	
	In attuazione dello scopo mutualistico così come definito	
	all' articolo precedente, tenuto conto dei requisiti e degli	
	interessi dei soci alla partecipazione ai vantaggi	
	mutualistici come più oltre determinati, la cooperativa	
	intende svolgere le attività previste dall'art. 1, comma 1,	
	lettera a) e b) della legge n.381/1991 finalizzate	
	all'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate e	
	all'integrazione lavorativa delle fasce di soggetti	
	svantaggiati come definiti tali dall' art. 4 della suddetta	
	legge ai sensi della circolare 8 novembre 1996 n.153 del	
	Ministero del lavoro.	
	Le attività previste dall'art. 1, comma 1, lettera a)	
	consistono nella gestione di servizi, anche integrati, nel	
	comparto socio-sanitario-assistenziale-educativo ed attività	
	connesse, avvalendosi anche di professionisti soci ai sensi	
	dell'art. 10 della medesima legge. La Cooperativa	

	organizzando strutture ed attrezzando locali, stipulando	
	convenzioni con enti pubblici e privati, fornirà servizi a	
	favore di minori a rischio, di soggetti disadattati o	
	emarginati, di extracomunitari residenti in Italia, di	
	soggetti adulti e di anziani autosufficienti o parzialmente	
	tali, di ragazze madri, gestanti e donne in difficoltà,	
	dell'infanzia abbandonata, svantaggiata, ex	
	tossicodipendenti, soggetti in trattamento, psichiatrico	
	nonché tutte le attività e tipologie di servizi previsti	
	dalle leggi 214/79 - 215-79 - 68/81 - 78/81 - 87/81 - 64/84 -	
	14/86 - 16/86 - 22/86 - 27/90 - 216/91, 216/94 L.R.285/97,	
	Legge 328/200.	
	La Cooperativa, pertanto, per la sola elencazione	
	esemplificativa e non esaustiva, fornirà servizi di:	
	1 - Servizi Sociali, socio-assistenziali nonché i servizi di	
	cui al sistema integrato delle Legge nazionale 328/200 ed a	
	tale scopo la cooperativa si prefigge di:	
	a) organizzare viaggi e soggiorni individuali e collettivi,	
	gite a scopo ricreativo e culturale per i lavoratori, gli	
	anziani, i giovani e le loro famiglie, i soggetti portatori	
	di handicap, soggetti svantaggiati in genere;	
	b) promuovere flussi turistici di anziani e portatori di	
	handicap italiani e stranieri anche con scambi di soggiorni	
	alla pari;	
	c) costruire e/o gestire complessi ed impianti turistico-	

	alberghieri, ed extralberghieri, autostelli ed ostelli per la	
	gioventù, ricettivi di carattere sociale, ricreativi	
	particolarmente adatti a fornire ai lavoratori, agli anziani,	
	ed ai giovani prestazioni confortevoli a prezzi accessibili;	
	d) esercitare attività di intrattenimento connesse comunque	
	con l'utilizzazione del tempo libero anche complementare alle	
	attività turistiche curando i servizi ausiliari di	
	collegamento mediante attività di noleggio auto, pullman e	
	barche per il trasporto turistico, trasporto alunni e	
	portatori di handicap ed agenzie turistiche di viaggio;	
	e) gestire anche in appalto e/o mediante convenzione centri	
	comunali, provinciali, regionali di vacanze, colonie marine e	
	montane per bambini normali e handicappati allo scopo di	
	attuare forme di integrazioni sociali;	
	f) realizzare e/o gestire stabilimenti balneari, camping,	
	ostelli, rifugi, impianti e stabilimenti idrominerali, centri	
	ricreativi, slittovie, sciovie, maneggi, campi da golf,	
	palestre, piscine nonché ogni altra opera idonea allo	
	sviluppo del turismo sociale;	
	g) gestire, impiantare soggiorni termali e di svernamento per	
	anziani al fine di ristabilire lo stato di salute o al fine	
	di svago vacanze nonché fornire nuove occasioni di	
	integrazione sociale.	
	La cooperativa si prefigge altresì di partecipare a gare	
	d'appalto e trattative, private, istituire e/o gestire sia	

	direttamente che congiuntamente servizi di assistenza	
	igienico-personale agli alunni disabili inseriti nelle scuole	
	pubbliche; servizi di assistenza domiciliare ai disabili;	
	servizi di assistenza domiciliare agli anziani; servizi di	
	assistenza domiciliare ai nuclei familiari in difficoltà;	
	servizi di assistenza domiciliare integrata, cure palliative,	
	sostegno psicologico e sociale; servizi educativi ed	
	assistenziali in favore dell'infanzia; attività educative,	
	servizi di pre/post scuola, sostegno scolastico per minori a	
	rischio di devianza, al fine di favorirne il recupero e il	
	reinserimento sociale, superando ogni forma di emarginazione;	
	servizi di equipe socio-pedagogica nelle scuole, nei comuni e	
	negli altri Enti pubblici e privati; servizi di assistenza e	
	di rieducazione ai soggetti con handicap psichiatrico: i	
	servizi di assistenza socio-educativa ed attività	
	occupazionali finalizzati alla rimozione dell'integrazione di	
	tossicodipendenti ed ex tossicodipendenti nella scuola, nel	
	lavoro, nella società, attraverso il sostegno psicologico del	
	soggetto e dei suoi familiari nell'attuazione di piani	
	psicoterapeutici individualizzati nonché la prevenzione e il	
	recupero di ogni stato di disadattamento e/o dipendenza;	
	servizi socio-educativi per la promozione dell'integrazione	
	sociale dei soggetti disabili; servizi socio-assistenziali di	
	interesse sovracomunale, compresa l'assistenza ai ciechi e ai	
	sordomuti rieducabili; servizi di assistenza sanitaria e/o	

	sociosanitaria; assistenza sanitaria rivolta ai malati	
	terminali e ai detenuti nella fase post detentiva e le loro	
	famiglie; servizi di assistenza infermieristica presso le	
	strutture sanitarie pubbliche e private, nei centri di	
	recupero e riabilitazione nonché presso il domicilio degli	
	utenti e in tutti quei contesti ove si ritenesse necessaria;	
	servizi di ospedalizzazione domiciliare; servizi	
	assistenziali consistenti in cure specialistiche, preventive,	
	diagnostiche; assistenza in ambulatori di medicina geriatrica	
	e specialistica per la prevenzione e la diagnosi; servizi di	
	fisioterapia e riabilitazione, gestione di corsi di	
	educazione o rieducazione motoria, psicomotoria, linguistica,	
	espressiva, nonché attività psicofisica di recupero per	
	persone normodotate e/o con handicap fisici e/o psichici;	
	servizi assistenziali e socio-educativi in favore di	
	extracomunitari, per favorire lo sviluppo del processo	
	multietnico e interculturale; servizi di animazione, attività	
	ludico-ricreative e ludo-terapiche nelle scuole pubbliche,	
	nelle comunità e negli enti pubblici e privati anche al fine	
	di favorire e potenziare il processo di socializzazione	
	specie nei soggetti disabili, svantaggiati o a rischio di	
	devianza; servizi di segretariato sociale; servizio sociale	
	professionale; servizi di turismo sociale, colonie estive,	
	escursioni, soggiorni climatici e termali; servizi di	
	trasporto utenza con pullman turistici e/o altri mezzi idonei	

	alle diverse circostanze, in conto proprio o per conto terzi,	
	per l'espletamento di viaggi organizzati, visite di	
	istruzione, esplorazioni geografiche ed ambientali,	
	escursioni e quant'altro rientra nel settore turistico, sia	
	in ambito regionale che nazionale ed estero; servizi mensa	
	presso amministrazioni pubbliche e private, scuole, istituti	
	di assistenza, ricoveri, comunità di prima accoglienza,	
	strutture con o senza cucina, la fornitura di pasti a	
	domicilio ad anziani e disabili assistiti da enti pubblici e	
	privati, la preparazione e distribuzione dei pasti, servizio	
	di catering; servizi di trasporto pasti in conto proprio e/o	
	per conto di terzi; attività di ristorazione, di	
	somministrazione e vendita al pubblico di alimenti e bevande	
	analcoliche, alcoliche e superalcoliche; attività di pulizia	
	presso amministrazioni pubbliche e private, scuole, istituti	
	di assistenza, ricoveri, comunità di prima accoglienza.	
	In conformità ai servizi erogati, la cooperativa potrà	
	istituire, realizzare, acquisire, gestire in proprio, in	
	convenzione o per affidamento: residenze sanitarie assistite	
	(RSA); comunità terapeutiche assistite (CTA); case di cura;	
	ospedali; cliniche; centri di pronto soccorso; centri di	
	medicina per lo sport; hospice; centri del benessere; beauty	
	farm; beauty clinic; health center; centri di emodialisi;	
	centri di attività protetta; centri diurni; consultori;	
	poliambulatori di medicina specialistica e del lavoro, per la	

	prevenzione, la diagnosi, la cura, la riabilitazione e	
	l'applicazione di radioterapia e radioimmunoterapia; asili	
	nido e comunità infantili; comunità alloggio per minori;	
	strutture per la fruizione del tempo libero; case famiglia,	
	comunità alloggio e strutture residenziali per soggetti con	
	handicap psichiatrico; centri diurni per anziani, minori e	
	disabili; case di riposo, case di riposo protette, comunità	
	alloggio per anziani; case di accoglienza per gestanti,	
	ragazze madri e donne in difficoltà; centri di riabilitazione	
	e cura per disabili fisici e psichici; soggiorni climatici e	
	termali; centri e strutture residenziali e semi-residenziali	
	e del tempo libero; creazione e/o gestione di attrezzature	
	sportive ricreative, culturali e turistiche, quali a titolo	
	esemplificativo: piscine, impianti sportivi, posti di	
	ristoro, ristoranti di qualsiasi tipo, aziende	
	agrituristiche, sale da trattenimento, posti per la	
	ricreazione, discoteche, pasticcerie, gelaterie, rosticcerie,	
	pizzerie, tavola calda, trattorie, pubs; creazione e/o	
	gestione di pensioni, autostelli ed ostelli per la gioventù,	
	campeggi, villaggi turistici a tipo alberghiero, luoghi di	
	intrattenimento, lidi balneari, alberghi; servizi di	
	accompagnamento e trasporto con mezzi idonei e/o omologati	
	per il trasporto di inabili presso scuole, centri di	
	riabilitazione, centri ricreativi; servizi di trasporto e	
	accompagnamento in favore di anziani, minori, gestanti,	

	ragazze madri, donne in difficoltà, disabili psichici come	
	previsto dalla L.R. 22/86. Tale servizio viene anche esteso	
	ai soci ed a tutti coloro che, a richiesta, ne volessero	
	usufruire; servizi di accompagnamento e trasporto scolastico;	
	attività di servizio di telemedicina, telesoccorso,	
	teleassistenza ed elisoccorso, compreso di centrali	
	operative; servizi di funzionamento di call center, centri	
	unici di prenotazione cup, servizi informatici, di	
	comunicazione, di editoria esclusiva, quotidiani, siti	
	internet e portali telematici nel settore della salute, del	
	sociale, della cultura, del turismo e dello sport; servizi di	
	igiene pubblica e di tutela ecoambientale, di igienizzazione	
	e potabilizzazione delle acque; convenzioni e/o	
	convenzionamenti con sanità pubblica e/o privata per	
	l'espletamento di servizi vari; corsi di formazione	
	professionale di ogni ordine e grado ai sensi della L.	
	n.845/78 e della L.R. 24/76 e di tutte le normative	
	nazionali, regionali e comunitarie emanante ed emanate; di	
	aggiornamento e di riqualificazione per operatori di servizi	
	socio-sanitari, educativi, del turismo sociale e di qualsiasi	
	altro settore; servizi di prevenzione della delinquenza, del	
	disadattamento e degli stati di malessere sociale, nonché di	
	attività socializzanti e di risocializzazione, sportelli	
	informa giovani, osservatori sociali; corsi di formazione per	
	disoccupati.	

	Per promuovere la cultura delle differenze, abbattendo i muri	
	della marginalità e del pregiudizio, al fine di favorire la	
	piena integrazione sociale e scolastica delle categorie di	
	persone svantaggiate e/o bisognose, la cooperativa si propone	
	di offrire servizi integrativi e complementari, collaborando	
	con scuole, enti pubblici e privati. In particolare la	
	cooperativa si propone di: promuovere e realizzare studi,	
	ricerche ed indagini sul territorio regionale, nazionale e	
	comunitario di particolare rilievo sociale; organizzare	
	indagini e ricerche specifiche nel settore dell'handicap	
	psico-fisico, del disadattamento giovanile, della condizione	
	degli anziani, delle fasce di emarginazione sociale e degli	
	ex tossicodipendenti; intervenire, attraverso	
	l'organizzazione di specifici seminari di informazione, sulla	
	realità familiare, parentale o sociale a cui appartengono i	
	soggetti a rischio, per migliorare i rapporti interpersonali	
	favorendone, al contempo, il reinserimento nella	
	collettività; gestire attività di supporto tecnico-	
	professionale a favore di enti pubblici nella progettazione e	
	realizzazione delle attività socio-assistenziali; progettare,	
	promuovere e gestire progetti speciali contro la tossico-	
	dipendenza e per la prevenzione primaria e secondaria;	
	collaborare con scuole, specie di grado superiore, enti	
	pubblici e privati per l'organizzazione di dibattiti,	
	convegni, seminari e conferenze sulle molteplici	

	problematicità sociali quali handicap, devianza, tossico-	
	dipendenza, svantaggio, emarginazione, etc. Al fine di	
	sensibilizzare e informare l'opinione pubblica, specie quella	
	giovanile, contribuendo in tal modo alla costruzione di una	
	nuova coscienza sociale; intervenire nella realtà scolastica	
	tradizionale, attraverso e con la collaborazione di personale	
	docente e non, al fine di realizzare programmi di attività	
	didattico-pratico-manuali. Organizzazione, attraverso la	
	consulenza ed il supporto di personale esperto e competente,	
	di corsi informativi per il team docente interessato alle	
	suddette attività, al fine di intervenire ad una piena e	
	rispondente formazione finalizzata alla acquisizione di	
	elementi e nozioni teorico-pratiche da trasmettere e	
	riproporre al gruppo-classe, anche come integrazione alle	
	attività didattico-culturali; inoltre, per favorire il	
	reinserimento parziale o globale di soggetti disabili fisici,	
	psichici e di ex tossico dipendenti nella realtà di	
	provenienza e di appartenenza, la cooperativa può espletare	
	le seguenti attività:	
	1) iniziative di promozione e di sviluppo di attività	
	artistico-artigianali, quali lavorazione della ceramica,	
	della terracotta, attività di falegnameria, lavorazioni in	
	ferro, decorazioni su vetro ed altre;	
	2) consulenza ed assistenza tecnico-professionale e di	
	supporto in tutte le fasi di espletamento delle attività	

	artistico-artigianali svolte da terzi nel proprio	
	laboratorio, compresa l'organizzazione di servizi di cottura	
	della ceramica;	
	3) uso e lavorazione non solo dell'argilla come mezzo	
	terapeutico e riabilitativo, ma anche realizzazione di	
	elaborati in cartapesta, di ricami, lavori di pittura,	
	sculture realizzati su vari materiali e con diverse tecniche	
	e quant'altro possa comportare l'impiego artistico-	
	artigianale di attività manuali;	
	4) organizzazione di iniziative e attività finalizzate alla	
	promozione e alla socializzazione verso l'esterno, anche	
	attraverso l'allestimento e la partecipazione a mostre, pure	
	itineranti, sia per l'esposizione che per la vendita dei	
	prodotti artistici realizzati all'interno del laboratorio sia	
	da terzi che dai soggetti indicati nel primo capoverso del	
	presente articolo;	
	5) organizzazione di momenti di confronto e verifica	
	collegiale attraverso seminari, convegni tavole rotonde,	
	pubblici dibattiti, inerenti la condizione e lo sviluppo	
	mediante attività pratico-manuali dei soggetti indicati nel	
	primo capoverso del presente articolo;	
	6) attività di animazione culturale, attività teatrali e di	
	drammatizzazione, nonché attività musicali, musicoterapia e	
	danza terapia, psicomotricità ed altre terapie alternative in	
	collaborazione con scuole, enti pubblici e privati,	

	istituzioni educative, organizzazioni di solidarietà sociale;	
	7) organizzazione di laboratori sperimentali e di ricerca, di	
	corsi di formazione professionale e per l'impiego del tempo	
	libero per tutte le fasce di età e per tutte le tipologie di	
	soggetti indicati nel primo capoverso del presente articolo;	
	8) collaborazione con scuole di ogni ordine e grado, enti	
	pubblici e privati, per l'organizzazione e lo svolgimento di	
	attività di laboratorio informatico e multimediale, con	
	adeguate attrezzature in possesso dell'associazione stessa;	
	9) realizzazione di un centro studi e documentazione fornito	
	di biblioteca, emeroteca e cinevideoteca avente per oggetto	
	materiale didattico, bibliografico e non, inerente la	
	condizione del disagio e del disadattamento dei soggetti	
	indicati nel primo capoverso del presente articolo; nonché	
	l'acquisizione di materiale documentativo specialistico anche	
	referito all'ergoterapia, realizzazione di documentazione,	
	anche video-audiovisiva, con strumento di verifica	
	dell'evoluzione dei processi di apprendimento individuali e	
	di gruppo;	
	10) l'organizzazione di corsi di formazione, qualificazione,	
	avviamento al lavoro ed aggiornamento professionale degli	
	obiettivi educativi e sociali in favore dei soggetti indicati	
	nel secondo comma del presente articolo; l'istituzione,	
	gestione in proprio o con affidamento di corsi di formazione,	
	addestramento, qualificazione e perfezionamento professionali	

	e liberi, secondo quanto previsto dalle normative regionali,	
	nazionali e comunitarie; l'assunzione di incarichi di	
	programmazione, di organizzazione, di direzione di attività	
	corsali di cui sopra, nonché di convegni, seminari di studio,	
	a favore di soggetti interessati al settore: enti pubblici,	
	privati, società cooperative, associazioni; lo svolgimento di	
	attività di ricerca occupazionale; realizzazioni di	
	pubblicazioni, opuscoli, dispense e documenti vari inerenti	
	alle attività svolte a livello teorico, formativo e	
	innovativo;	
	11) nell'ambito dei programmi di cooperazione dell'Italia con	
	i paesi extracomunitari in via di sviluppo, la cooperativa	
	potrà stipulare contratti con il ministero degli esteri per	
	l'erogazione di tutti i servizi esposti nel presente	
	articolo, finalizzati ad un globale miglioramento della	
	qualità della vita e allo sviluppo socio-culturale di tutte	
	le fasce di popolazione ad essi appartenenti. Inoltre la	
	cooperativa si propone di promuovere l'integrazione sociale e	
	la formazione professionale di extracomunitari sia nel	
	proprio paese di appartenenza che in altri, compresa	
	l'Italia, anche ai sensi della legge n.943 del 30/12/1985,	
	nonché la formazione di personale italiano destinato a	
	svolgere attività di cooperazione allo sviluppo; di	
	progettare e promuovere programmi di educazione, anche	
	nell'ambito scolastico, inerenti ai temi della solidarietà	

	sociale come strumento necessario ed indispensabile per il	
	miglioramento della condizione socio-esistenziale	
	dell'umanità, nonché iniziative volte all'intensificazione	
	degli scambi culturali fra l'Italia ed i paesi	
	extracomunitari con particolare riferimento a quelli fra	
	giovani;	
	12) il sostegno a programmi di informazione e comunicazione	
	che favoriscano una maggiore partecipazione della popolazione	
	ai processi di democrazia e di sviluppo dei paesi	
	beneficiari;	
	13) istituzione di borse di studio da assegnare a soggetti	
	che abbiano dimostrato particolare impegno e capacità	
	nell'espletamento delle attività;	
	14) organizzazione di momenti di confronto e verifica	
	teorico-pratica con altre realtà operative similari,	
	nazionali ed estere.	
	Per il conseguimento dei suddetti scopi la cooperativa può	
	stipulare convenzioni con privati, comunità terapeutiche,	
	enti assistenziali, associazioni di solidarietà sociale, enti	
	pubblici, enti locali, organizzazioni nazionali ed estere. La	
	cooperativa potrà inoltre svolgere qualunque altra attività	
	connessa od affine a quelle sopra elencate o compiere tutte	
	le operazioni contrattuali di natura mobiliare ed	
	immobiliare, industriale, commerciale e finanziaria	
	necessario ed utili alla realizzazione degli scopi sociali.	

	In particolare la cooperativa potrà richiedere contributi in	
	conto capitale previsti dalle leggi vigenti e da quelle	
	eventualmente emanate dalla Regione Sicilia, dallo Stato,	
	dalla comunità economica europea e da altri enti ed	
	organizzazioni interregionali, la cooperativa potrà anche	
	chiedere crediti di esercizio ed a medio termine a tasso	
	agevolato per l'attuazione dell'oggetto sociale.	
	Acquisire quote e/o azioni, aziende, rami aziendali,	
	cooperative, consorzi, e/o partecipazioni a diverso titolo	
	in società svolgenti attività attinenti all'oggetto sociale.	
	La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività	
	connessa ed affine agli scopi sopra elencati, partecipando a	
	gare d'appalto e trattative private per acquistare commesse	
	e/o proporre alle pubbliche amministrazioni convenzioni e	
	affidamenti anche in concessione per tutte le attività sopra	
	elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte	
	le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare,	
	industriale e finanziaria come attività comunque non	
	prevalente nè verso il pubblico, per il migliore	
	conseguimento dell'oggetto sociale, con esclusione assoluta	
	della possibilità di svolgimento di attività che la legge	
	riserva a società in possesso di determinati requisiti,	
	appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi o	
	elenchi necessarie o utili alla realizzazione degli scopi	
	sociali e comunque, sia indirettamente che direttamente	

	attinenti ai medesimi.	
	Per le attività anzi previste la cooperativa intende	
	intraprendere ed organizzare attività lavorative manuali ed	
	iniziative, come mezzo terapeutico e occasioni di inserimento	
	lavorativo, di animazione culturale, musicale, musicoterapia,	
	danza terapia, laboratori informatici e multimediali,	
	artistico-artigianale e del verde in genere quali	
	giardinaggio, floricultura, attività teatrali, scenografia	
	, lavorazione della ceramica, della terracotta, della	
	cartapesta, ricami, pittura, scultura, e quant'altro possa	
	comportare attività manuali che possano servire a scopo	
	terapeutico e finalizzate all' inserimento lavorativo delle	
	persone svantaggiate.	
	Le attività di cui al comma 1 lettera A) e B) dell' art.1	
	della legge 8 novembre 1991 dovranno essere organizzate e	
	gestite separatamente.	
	La Cooperativa unicamente al fine del raggiungimento dello	
	scopo sociale e la realizzazione dell'oggetto sociale, nei	
	limiti e con le condizioni di legge, potrà svolgere qualunque	
	altra attività connessa ed affine a quelle sopra enumerate	
	nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le	
	operazioni contrattuali di natura commerciale, immobiliare,	
	mobiliare, industriale e finanziaria necessarie a tal fine e	
	tali ritenute dall'organo amministrativo. Essa può emettere	
	strumenti finanziari, come può assumere interessenze e	

	partecipazioni in società diverse dalle cooperative o in	
	imprese di qualunque natura o in consorzi aventi oggetto	
	analogo, affine o connesso al proprio, a scopo di stabile	
	investimento e non di collocamento sul mercato ed in ogni	
	caso restando fermi i limiti inderogabili delle disposizioni	
	di legge in materia. In particolare, la cooperativa potrà	
	stipulare contratti per la partecipazione a gruppi	
	cooperativi paritetici, ai sensi dell'art. 2545 septies, con	
	la preventiva autorizzazione da parte dell'assemblea.	
	TITOLO III°	
	SOCI COOPERATORI	
	ART. 7 NUMERO - REQUISITI DEI SOCI - CATEGORIE	
	Il numero dei soci è variabile ma non può essere inferiore a	
	tre né superiore a diciannove.	
	Se successivamente alla costituzione, il numero dei soci	
	dovesse divenire inferiore al suddetto minimo, esso deve	
	essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il	
	quale la società si scioglie e deve essere posta in	
	liquidazione. Il superamento, invece, dei limiti stabiliti	
	dall'art.2519 c.c. comma 2° o dei 19 soci determina l'obbligo	
	di convocare senza indugio, l'assemblea straordinaria per le	
	necessarie modificazioni dello statuto. Qualora l'assemblea	
	non abbia deliberato le modifiche entro 180 giorni dalla data	
	in cui si è determinato il superamento dei suddetti limiti,	
	la cooperativa è sciolta.	

	I soci che non concorrono a tale deliberazioni hanno diritto	
	di recesso.	
	L'ammissione di nuovi soci non comporta modificazioni	
	dell'atto costitutivo.	
	Oltre ai soci fondatori, nel rispetto del principio della	
	porta aperta ,possono essere ammessi a soci operatori,	
	tutte le persone fisiche, aventi la capacità di agire, ed in	
	particolare, quelli che esercitino professioni, mestieri	
	attinenti alla natura dell' impresa esercitata dalla	
	cooperativa, che, per la loro capacità effettiva di lavoro,	
	attitudine e specializzazione professionale, possano	
	collaborare al raggiungimento dei fini sociali e quelli che	
	intendano maturare una capacità professionale, e, comunque,	
	tutti coloro che possano partecipare direttamente all'	
	esercizio dell' impresa sociale prestando la loro attività	
	lavorativa.	
	A solo titolo esemplificativo possono essere soci: psicologi,	
	sociologi, pedagogisti, medici, educatori professionali,	
	maestri di attività manuali ed espressive, animatori, autisti	
	accompagnatori, assistenti sociali, infermieri professionali	
	e generici, terapisti della riabilitazione, vigilatrici	
	d'infanzia, educatori sociali e professionali, puericultrici,	
	operatori addetti all' assistenza domiciliare, operatori	
	polivalenti, insegnanti scuola materna, personale di fatica	
	e/o pulizia, bagnini, autista soccorritore e accompagnatore,	

	cuochi, istruttori nuoto, custodi locali.	
	Ai sensi dell' art.10 della legge 8 novembre 1991 n.381,in	
	deroga al vincolo imposto dalla legge 1815/39 possono essere	
	soci anche professionisti (medici, infermieri) iscritti negli	
	appositi albi professionali.	
	I soci cooperatori:	
	a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla	
	formazione degli organi sociali e alla definizione della	
	struttura di direzione e conduzione della medesima;	
	b) partecipano all'elaborazione di programmi di sviluppo e	
	alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla	
	realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;	
	c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale,	
	partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed	
	alle decisioni sulla loro destinazione;	
	d) mettono a disposizione le loro capacità professionali	
	anche in relazione al tipo ed allo stato dell'attività	
	svolta;	
	e) contribuiscono all'attività dell'impresa sociale a seconda	
	della necessità e, in particolare, prestano il proprio lavoro	
	in cooperativa in relazione alla natura del rapporto di	
	lavoro.	
	I soci cooperatori si distinguono nelle seguenti categorie:	
	ORDINARIA E SPECIALE.	
	Quella ORDINARIA comprende:	

	1) soci lavoratori;	
	2) soci volontari;	
	3) soci utenti o fruitori e precisamente;	
	4) soci svantaggiati.	
	1) Soci lavoratori sono quelli che esercitano arti e mestieri	
	attinenti alla natura dell'impresa esercitata dalla	
	cooperativa, che perseguono lo scopo di ottenere, tramite la	
	gestione in forma associata e con la prestazione della	
	propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le	
	migliori condizioni economiche, sociali, professionali, e	
	che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e	
	specializzazione professionale, possono partecipare ai lavori	
	dell'impresa sociale ed attivamente cooperare al suo	
	esercizio e sviluppo e che prestano la loro attività	
	ricevendo un compenso.	
	In deroga a quanto sopra possono essere altresì Soci	
	prestatori le persone fisiche aventi i requisiti di tecnici	
	amministrativi, in numero strettamente necessario al buon	
	funzionamento dell'impresa sociale;	
	2) Soci volontari: sono quelli che prestano la loro attività	
	gratuitamente per fini di solidarietà il cui numero non potrà	
	superare la metà del numero complessivo dei soci;	
	Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e	
	le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed	

	autonomo, ad eccezione delle norme in materia di	
	assicurazione contro gli infortuni. Ai soci volontari può	
	essere corrisposto soltanto il rimborso spese effettivamente	
	sostenute e documentate sulla base dei parametri stabiliti	
	dalla cooperativa per la totalità dei soci. Nella gestione di	
	servizi sociosanitari da effettuarsi in applicazione dei	
	contratti stipulati con amministrazioni pubbliche, le	
	prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in	
	misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri	
	di impiego di operatori previsti dalle disposizioni vigenti.	
	3) Soci utenti: sono i fruitori a vario titolo, direttamente	
	o indirettamente, dei servizi prestati dalla cooperativa;	
	4) Soci svantaggiati sono gli invalidi fisici, psichici e	
	sensoriali ;gli ex degenti di istituti psichiatrici, anche	
	giudiziari; i soggetti in trattamento psichiatrico; i	
	tossicodipendenti; gli alcolisti; i minori in età lavorativa	
	in situazione di difficoltà familiare; le persone detenute o	
	internate negli istituti penitenziari; i condannati ed	
	internati ammessi al lavoro esterno ai sensi dell'art.21	
	della legge n.354/1975.	
	Quella SPECIALE prevista dall' art.2527,comma 3 comprende i	
	Soci in formazione o in inserimento.	
	L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti di un	
	terzo del totale dei soci cooperatori, l' ammissione di nuovi	
	soci cooperatori (anche sprovvisti dei requisiti) o soci	

	apprendisti che saranno ammessi in una categoria speciale in	
	ragione dell' interesse:	
	A) alla loro formazione professionale;	
	B) al loro inserimento nell' impresa sociale.	
	Nel caso di cui alla lettera a) del comma precedente l'organo	
	amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali	
	coloro che debbano completare o integrare la loro formazione	
	professionale in ragione del perseguimento degli scopi	
	sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e	
	lungo periodo della cooperativa;	
	Nel caso di cui alla lettera b) del comma precedente l'organo	
	amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali	
	coloro che sono in grado di concorrere parzialmente al	
	perseguimento degli scopi sociali ed economici, e sempre in	
	coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della	
	cooperativa;	
	La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in	
	conformità con quanto previsto nel regolamento interno	
	stabilisce: la durata del periodo di formazione o di	
	inserimento del socio speciale; i criteri e le modalità	
	attraverso i quali si articolano le fasi di formazione	
	professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della	
	cooperativa; la quota che il socio speciale deve	
	sottoscrivere al momento dell'ammissione. Al socio ammesso	
	alla categoria speciale spettano i diritti ed obblighi	

	seguenti:	
	- partecipa all'assemblee ordinarie manifestando le proprie	
	opinioni ma non ha diritto di voto e lo esercita solamente in	
	occasione dell'approvazione del bilancio e non può	
	rappresentare altri soci e comunque non può esercitare i	
	diritti previsti dall'art.2476 del c.c e non gode dei diritti	
	di cui agli artt.2422 e 2545-bis del codice civile	
	- non può rappresentare in assemblea altri soci,	
	- non può essere eletto amministratore;	
	partecipa alla ripartizione degli utili e dei ristorni in	
	misura inferiore ai soci ordinari in relazione ai costi di	
	formazione professionale o di inserimento nell'impresa	
	cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque	
	l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del	
	capitale sociale;	
	- versa la quota sociale e la relativa tassa di ammissione;	
	dà la propria disponibilità lavorativa nell'ambito della	
	struttura operativa in base a quanto stabilito dall'organo	
	amministrativo;	
	segue i corsi di specializzazione tecnico-professionale	
	secondo le indicazioni dell'organo amministrativo.	
	I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale	
	non possono in ogni caso superare 1/10 dei voti spettanti	
	all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in	
	Assemblea.	

	I soci speciali, oltre che nei casi previsti dalla legge e	
	dall'art.12 del presente statuto, possono recedere in	
	qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno,	
	con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto,	
	sia per quanto riguarda il rapporto sociale che il rapporto	
	mutualistico ,allo spirare del suddetto termine. I soci	
	speciali possono essere esclusi, anche prima della data di	
	scadenza del periodo di inserimento oltre che nei casi	
	previsti dalla legge ed in quelli individuati all'art. 13 del	
	presente statuto anche nelle seguenti ipotesi: nel caso di	
	interesse alla formazione per l'inosservanza dei doveri	
	inerenti la formazione mentre nel caso di interesse	
	all'inserimento nell'impresa per l'inopportunità, sotto il	
	profilo economico, organizzativo, finanziario del suo	
	inserimento nell'impresa sociale o per l'inosservanza dei	
	doveri di leale collaborazione con la compagine sociale o per	
	il mancato adeguamento agli standard produttivi.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente	
	alla categoria speciale potrà essere escluso dall'organo	
	amministrativo anche prima del termine fissato al momento	
	della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai	
	soci ordinari.	
	Il Socio speciale ,qualora intenda essere ammesso a godere	
	dei diritti che spettano ai soci cooperatori ordinari, deve	
	presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto	

	periodo, apposita domanda all'organo amministrativo che -	
	verificata la sussistenza dei requisiti previsti dal presente	
	statuto e dal regolamento e/o il rispetto dei doveri inerenti	
	la formazione professionale, il conseguimento dei livelli	
	qualitativi prestabiliti dalla cooperativa ovvero il rispetto	
	degli impegni di partecipazione all'attività economica della	
	cooperativa finalizzati al proprio inserimento	
	nell'organizzazione aziendale - ne delibera l' ammissione. La	
	delibera di ammissione del socio speciale alla qualità di	
	socio ordinario deve essere comunicata all'interessato	
	secondo le modalità previste dallo statuto per i soci	
	ordinari.	
	Il socio cooperatore, con la propria adesione o	
	successivamente all'instaurazione del rapporto associativo,	
	stabilisce un ulteriore rapporto di lavoro, in conformità con	
	l'apposito regolamento, in una delle forme di cui al	
	penultimo comma dell' art. 5, del presente statuto,	
	sottoscrivendo l'apposito contratto con la cooperativa.	
	E' incompatibile con la qualifica di socio, e se già socio	
	costituisce causa di decadenza, l'esercizio in proprio o il	
	possesso di interessenze dirette, in imprese che, per	
	dimensioni, tipologia e dislocazione sul territorio	
	dell'attività, siano identiche o affini all'impresa	
	esercitata cooperativa così da potersi porre effettivamente	
	in concorrenza o in posizione di conflitto con essa.	

	E' fatto divieto ai soci di aderire contemporaneamente ad	
	altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed	
	esplichino una attività concorrente, nonché di prestare	
	lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti.	
	L'organo amministrativo, in considerazione delle	
	caratteristiche della tipologia del rapporto di lavoro	
	instaurato, in deroga al comma precedente, può autorizzare il	
	socio allo svolgimento di prestazioni lavorative a favore di	
	terzi, nonché, in qualità di socio, presso altre cooperative,	
	salvo specifica autorizzazione dell'organo amministrativo che	
	può tener conto delle tipologie e delle condizioni	
	dell'ulteriore rapporto mutualistico.	
	Il domicilio dei Soci, per i rapporti con la Cooperativa, è	
	quello risultante dal libro dei Soci.	
	Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro dei	
	soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie	
	sopra enumerate.	
	In aggiunta ai soci cooperatori possono altresì aderire alla	
	cooperativa come soci sovventori persone fisiche, e titolari	
	di azione di partecipazione cooperativa così come previsto al	
	titolo IV° del presente statuto.	
	ART. 8 PROCEDURA AMMISSIONE NUOVI SOCI	
	L'ammissione dei soci persone fisiche è finalizzata allo	
	svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e	
	all'effettiva partecipazione del socio all'attività economica	

	della cooperativa. L'aspirante socio dovrà presentare	
	all'organo amministrativo e presso la sede sociale domanda di	
	ammissione scritta specificando:	
	a) nome e cognome, il luogo e la data di nascita, il codice	
	fiscale, la residenza, l'eventuale domicilio e la	
	cittadinanza;	
	b) i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui	
	chiede di essere iscritto;	
	c) l'ammontare delle quote sociali e le modalità con cui si	
	propone di sottoscrivere la quota sociale, che non dovrà	
	comunque mai essere inferiore alla quota minima di cui all'	
	art.9 del presente statuto né superiore al limite massimo	
	fissato dalla legge, oltre all'eventuale sovrapprezzo e tassa	
	di ammissione, se deliberate dall'assemblea;	
	d) l'indicazione dell'effettiva attività di lavoro,	
	dell'eventuale esperienza e capacità professionale maturata	
	nei settori di cui all'oggetto sociale della cooperativa,	
	delle specifiche competenze possedute nonché del tipo e delle	
	condizioni dell'ulteriore rapporto di scambio mutualistico	
	che intende instaurare in conformità con l'art. 5 del	
	presente statuto e dell'apposito regolamento, dei quali	
	dichiara di aver preso visione;	
	e) la dichiarazione di conoscere, accettare, il presente	
	statuto, ed i regolamenti della cooperativa, nonché l'impegno	
	a rispettarli, e dei quali dichiara di averne preso visione,	

	nonché di volersi attenere alle deliberazioni legalmente	
	adottate dagli organi sociali;	
	f) la dichiarazione di non svolgere attività concorrente o in	
	contrasto e la non appartenenza ad altre cooperative come	
	socio lavoratore o dipendente;	
	g) la dichiarazione espressa di accettazione della clausola	
	arbitrale di cui al presente statuto.	
	L'organo amministrativo, accertata la sussistenza dei	
	requisiti e delle condizioni di cui all'articolo 7 del	
	presente statuto e la inesistenza di cause di	
	incompatibilità, delibera, entro 60 giorni, con provvedimento	
	di accoglimento ,e quindi assegnando il socio alla categoria	
	ordinaria dei soci cooperatori, ovvero a quella speciale, o	
	con provvedimento di rigetto che, motivato, verrà comunicato	
	all'interessato entro 60 giorni dalla sua adozione.	
	L'aspirante socio, ricevuta la comunicazione scritta	
	dell'accoglimento della domanda di ammissione deve versare:	
	a) almeno il 20 % della quota sociale e la rimanente quota a	
	richiamo dell'organo amministrativo;	
	b) la tassa di ammissione se determinata;	
	c) l'eventuale sopraprezzo se deliberato.	
	La delibera di ammissione diventerà operativa ed annotata nel	
	libro dei soci dopo che da parte dell'aspirante socio siano	
	stati effettuati i versamenti richiesti. Trascorso un mese	
	dalla data della comunicazione dell'ammissione senza che	

	siano stati effettuati detti versamenti, la delibera di	
	ammissione diventerà inefficace.	
	In caso di rigetto della domanda di ammissione l'aspirante	
	socio può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni	
	dalla comunicazione, chiedere un riesame da parte	
	dell'assemblea, la quale si pronuncerà, in via definitiva,	
	sulla domanda non accolta, se non appositamente convocata, in	
	occasione della sua prossima successiva convocazione. Nel	
	caso di deliberazione assembleare difforme, da quella dell'	
	organo amministrativo, quest' ultimo è tenuto a recepire la	
	decisione assembleare con deliberazione da assumersi entro 30	
	giorni dalla data dell' assemblea. Le irregolarità commesse	
	dall'organo amministrativo, nelle procedure di ammissione dei	
	nuovi soci, possono formare oggetto di sanzioni che prevedono	
	la revoca degli amministratori e la possibile nomina di un	
	commissario straordinario.	
	Nella relazione al bilancio l'organo amministrativo deve	
	illustrare in merito alla politica associativa le ragioni	
	delle determinazioni assunte con riguardo all' accoglimento	
	di nuovi soci ed al loro diniego.	
	ART. 9 CONFERIMENTI - CARATTERISTICHE E TRASFERIMENTO DELLE	
	QUOTE DEI SOCI COOPERATORI	
	I conferimenti dei soci cooperatori sono rappresentati da	
	quote indivisibili il cui valore nominale minimo e massimo	
	non può essere inferiore né superiore ai limiti previsti	

	dalla legge. Chi desidera divenire socio deve sottoscrivere	
	una quota complessiva di capitale del valore nominale di EURO	
	500,00. Oltre al danaro, i soci possono conferire beni in	
	natura e crediti e in questo caso si applica quanto disposto	
	dal quarto comma dell' art. 2464 c.c.. Le quote	
	corrispondenti a tali conferimenti, in natura o in crediti,	
	devono essere integralmente liberate al momento della	
	sottoscrizione. Inoltre i conferimenti possono riguardare	
	tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione	
	economica compresi la prestazione d'opera o di servizi. Nel	
	caso di conferimento d'opera, questo può avvenire mediante	
	prestazione di una polizza di assicurazione o di una	
	fideiussione bancaria con cui vengono garantiti, per l'intero	
	valore assegnato, gli obblighi assunti dal socio cooperatore	
	aventi per oggetto la prestazione d'opera o di servizi a	
	favore della cooperativa. Per i conferimenti di beni in	
	natura e di crediti si osservano le disposizioni degli	
	articoli 2254 e 2255 c.c. Le quote di capitale sociale sono	
	sempre nominative non possono essere sottoposte a pegno o a	
	vincoli volontari in quanto esse si considerano vincolate	
	soltanto a favore della cooperativa a garanzia	
	dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggono	
	con la medesima. Il creditore particolare del socio finché	
	dura la cooperativa non può agire esecutivamente sulla quota	
	del medesimo. Le quote dei soci cooperatori non possono	

	essere cedute con effetto verso la società. I soci possono	
	cedere la quota di partecipazione, all'acquirente che abbia i	
	requisiti previsti per divenire socio, solo se autorizzati	
	dall'organo amministrativo. Il socio che intende trasferire	
	le proprie quote deve, quindi, darne comunicazione all'organo	
	amministrativo con lettera raccomandata, indicando : tutte le	
	generalità dell' aspirante acquirente, i requisiti personali	
	da questi posseduti ed il prezzo pattuito per la cessione.	
	In alternativa all'autorizzazione, l'organo amministrativo	
	può comunicare al socio l' intenzione di fare acquistare la	
	quota, di cui si propone la cessione, alle medesime	
	condizioni proposte dal socio, ad un terzo che abbia i	
	requisiti per assumere la qualità di socio. Tale	
	comunicazione ha effetto vincolante per il socio che ha	
	proposto la cessione, ferma restando la sua volontà di	
	recedere entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione	
	stessa.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve	
	essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal	
	ricevimento della richiesta; decorso tale termine, il socio è	
	libero di trasferire la propria partecipazione e la	
	cooperativa dovrà iscrivere nel libro dei soci l'acquirente	
	che abbia i requisiti per divenire socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve	
	essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta	

	giorni dal ricevimento della comunicazione può attivare l'	
	arbitrato o proporre opposizione al Tribunale.	
	ART. 10 - OBBLIGHI E DIRITTI DEI SOCI COOPERATORI	
	La quota di capitale sociale sottoscritta, nel caso di	
	conferimento di danaro, potrà essere versata a rate e	
	precisamente:	
	1) almeno il 20% all'atto del ricevimento della comunicazione	
	di ammissione;	
	2) il restante nei termini da stabilirsi dall'organo	
	amministrativo.	
	I soci sono obbligati:	
	a) al versamento delle quote sociali sottoscritte, con le	
	modalità e nei termini sopra previsti;	
	b) al versamento dell'eventuale sovrapprezzo se deliberato	
	dall'assemblea;	
	c) al versamento della tassa di ammissione se determinata	
	dall'organo amministrativo, destinata a coprire le spese di	
	costituzione e di iniziale funzionamento indipendentemente	
	dal valore delle riserve;	
	d) a cooperare al raggiungimento dei fini sociali mettendo a	
	disposizione le loro capacità professionali ed il loro	
	lavoro, secondo il piano di lavoro e il relativo orario	
	stabilito dall'organo amministrativo, ed ad astenersi da	
	ogni attività che sia comunque in contrasto con i fini e con	
	gli interessi della cooperativa;	

	e) ad accettare le quantità delle prestazioni di lavoro	
	disponibili per la cooperativa stessa;	
	f) all'osservanza delle disposizioni dello statuto, dei	
	regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli	
	organi sociali,	
	g) ad instaurare rapporti mutualistici ,sotto pena di	
	esclusione, con la cooperativa in conformità ai regolamenti	
	approvati e di effettuare le prestazioni lavorative cui si	
	sono impegnati secondo i piani di lavoro predisposti dall'	
	organo amministrativo.	
	Il socio, inoltre, ha l'onere di comunicare ogni variazione	
	del suo domicilio con lettera raccomandata ed essa ha effetto	
	dopo 15 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione.	
	Spettano ai soci i diritti partecipativi ed amministrativi	
	previsti dalla legge. In generale spettano ai soci il diritto	
	di voto, il diritto ai dividendi ed ai ristorni, il diritto	
	di recesso e di controllo degli amministratori in conformità	
	a quanto stabilito dalla legge e dal presente statuto. In	
	particolare i soci, che non partecipano all'amministrazione,	
	ai sensi dell'art. 2476,2° comma, hanno diritto di avere	
	dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari	
	sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro	
	fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi	
	all'amministrazione. Il socio che intende procedere alla	
	consultazione deve avanzare richiesta scritta all'organo	

	amministrativo, il quale determinerà la data d'inizio della	
	consultazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta	
	comunicandola tempestivamente al richiedente. I diritti	
	inerenti all'esame dei libri di cui ai commi precedenti, non	
	spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei	
	conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni	
	contratte con la società.	
	ART.11 - PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO COOPERATORE	
	La qualità di socio si perde per recesso, esclusione,	
	cessione della quota, fallimento e per morte del socio. In	
	questi casi il socio che cessa di far parte della cooperativa	
	risponde verso questa per un anno dal giorno del verificarsi	
	di tali eventi per il pagamento della quota sociale	
	sottoscritta e non versata.	
	ART. 12 - RECESSO	
	Oltre che nei casi di recesso legale previsti dall' art. 2473	
	c.c., il recesso convenzionale compete al il socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di contribuire al	
	raggiungimento degli scopi sociali anche in via temporanea;	
	c) il cui rapporto di lavoro, se subordinato, sia stato	
	risolto per giustificato motivo oggettivo, e per quanto	
	disposto all'art. 13 punto 5, lett. c) del presente statuto;	
	d) il cui rapporto di lavoro, se diverse da quello	
	subordinato, sia stato risolto con comunicazione da parte	

	della cooperativa;	
	e) in presenza di inadempimento di non scarsa importanza da	
	parte della cooperativa;	
	f) il cui rapporto di lavoro, sia subordinato che di tipo	
	diverso, sia cessato per recesso del lavoratore;	
	g) che non abbia consentito al cambiamento dell'oggetto	
	sociale o alla trasformazione della cooperativa in altro tipo	
	di società, alla sua fusione o scissione, alla revoca dello	
	stato di liquidazione, al trasferimento della sede in altro	
	comune, alla eliminazione di una o più cause di recesso	
	previste dal presente statuto o alla modifica della clausola	
	arbitrale di cui all'art.44 del presente statuto;	
	h) che non ha consentito al compimento di operazioni che	
	comportano una sostanziale modificazione dei diritti	
	attribuiti ai soci;	
	i) per il trasferimento della residenza del socio in un	
	comune diverso da quello in cui la cooperativa svolge la sua	
	attività;	
	l) per la cessazione dell'attività della cooperativa nel	
	comune in cui il socio ha la sua residenza o dell'appalto in	
	cui era impiegato il socio;	
	m) nel caso previsto all'ultimo comma dell'art. 2 del	
	presente statuto.	
	Il recesso non può essere parziale.	
	Il recesso deve essere esercitato per iscritto a mezzo di	

	lettera raccomandata.	
	L'intenzione del socio di voler esercitare il diritto di	
	recesso nei casi previsti al punto g) del presente articolo	
	dovrà essere comunicata all'organo amministrativo per	
	iscritto a mezzo lettera raccomandata con avviso di	
	ricevimento entro i quindici giorni dall'iscrizione nel	
	registro imprese delle delibera che legittima il diritto di	
	recesso, se il fatto che legittima il recesso è diverso da	
	una deliberazione da iscrivere nel registro delle imprese	
	esso è esercitato entro trenta giorni dall' avvenuta	
	conoscenza da parte del socio. Il diritto di recesso in ogni	
	caso non può essere esercitato prima che siano decorsi	
	novanta giorni dalla data di costituzione.	
	L'organo amministrativo deve esaminare la domanda di recesso	
	entro sessanta giorni dalla ricezione, per verificare la	
	ricorrenza o meno dei motivi che, a norma di legge e del	
	presente statuto, legittimano il recesso. Se non sussistono i	
	presupposti del recesso, l'organo amministrativo deve darne	
	immediatamente comunicazione al socio, che entro sessanta	
	giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre	
	opposizione innanzi al Tribunale.	
	Il recesso diventa efficace, sia con riguardo al rapporto	
	sociale che con riguardo al rapporto mutualistico, dalla	
	comunicazione del provvedimento di accoglimento della	
	domanda.	

	Fatto salvo quanto previsto dall'art.12 lett. c), d) ed e) in	
	caso di recesso, l'ulteriore rapporto di lavoro instaurato	
	con il socio, si risolverà di diritto a far data dalla	
	delibera dell'organo amministrativo con cui si constatano i	
	legittimi motivi della risoluzione del rapporto sociale.	
	ART. 13 - ESCLUSIONE	
	L'esclusione deve essere pronunciata dall'organo	
	amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge nei	
	confronti del socio che:	
	1) non abbia versato interamente la quota sociale	
	sottoscritta e richiamata;	
	2) non risulti avere od abbia perduto i requisiti previsti	
	per partecipare al conseguimento dello scopo sociale;	
	3) che sia stato interdetto, dichiarato fallito o che sia	
	stato condannato con sentenza passata in giudicato ad una	
	pena che comporta l'interdizione anche temporanea dai	
	pubblici uffici;	
	4) che svolga o tenti di svolgere, mediante atti idonei a ciò	
	univocamente diretti, attività in concorrenza o contraria	
	agli interessi sociali o venga a trovarsi in una delle	
	situazioni di incompatibilità previste dal precedente	
	articolo 7;	
	5) abbia visto risolto l'ulteriore rapporto di lavoro:	
	a) per mutuo consenso; b) per dimissioni o per recesso	
	contrattuale da parte del lavoratore; c) per perdita	

	dell'appalto da parte della cooperativa, con conseguente	
	assunzione o passaggio diretto presso il subentrante	
	appaltatore; d) per mancato superamento del periodo di prova;	
	6) sia in possesso dei requisiti per avere diritto ai	
	trattamenti pensionistici previsti dalla legge;	
	7) si sia venuto a trovare in una delle condizioni di	
	sopravvenuta inidoneità a svolgere l'opera conferita o	
	risultati inabilitato a partecipare ai lavori dell'impresa	
	sociale;	
	8) non ottemperi alle obbligazioni derivanti dalla legge e	
	dal contratto sociale, dai regolamenti, dalle deliberazioni	
	legalmente adottate dagli organi sociali o dal rapporto	
	mutualistico con inadempimenti che non consentano la	
	prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto;	
	9) senza giustificato motivo si renda moroso nei pagamenti;	
	di eventuali debiti contratti verso la cooperativa;	
	10) che venga a trovarsi in una delle situazioni di	
	incompatibilità previste dall' art.7 del presente statuto	
	senza la prevista autorizzazione dell'organo amministrativo;	
	11) che in relazione all'ulteriore rapporto di lavoro	
	subordinato, subisca un provvedimento di licenziamento, per	
	giusta causa o per giustificato motivo soggettivo;	
	12) il cui ulteriore rapporto di lavoro, diverso da quello	
	subordinato, sia stato risolto dalla cooperativa per	
	inadempimento contrattuale da parte del lavoratore;	

	13) che in qualunque modo arrechi danni gravi alla	
	cooperativa;	
	14) che si dichiara indisponibile d intraprendere rapporti	
	mutualistici su invito della cooperativa o non intende	
	sottoscrivere l' ulteriore rapporto di lavoro.	
	Nel caso di cui al punto 1) l' esclusione non può aver luogo	
	se non trascorso un mese dalla diffida ad adempiere. Quando	
	ricorrano particolari esigenze interne alla cooperativa, l'	
	organo amministrativo ha facoltà di non decretare	
	l'esclusione per i soci lavoratori che abbiano raggiunto il	
	limite di età pensionabile o che si trovino in condizioni di	
	sopravvenuta inabilità, fissando il limite massimo della	
	eccezionale prosecuzione del rapporto sociale.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la	
	risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti; pertanto,	
	fatto salvo quanto previsto dal presente articolo ai punti	
	5), 11) e 12), in caso di esclusione l'ulteriore rapporto di	
	lavoro instaurato con il socio si risolverà di diritto a far	
	data dalla comunicazione del provvedimento di esclusione.	
	Contro la deliberazione di esclusione l'interessato può	
	proporre opposizione al tribunale nel termine di sessanta	
	giorni dal ricevimento della comunicazione.	
	Gli amministratori non possono delegare i loro poteri in	
	materia di esclusione.	
	ART. 14 - CONTROVERSIE IN MATERIA DI RECESSO ED ESCLUSIONE	

	Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione,	
	debbono essere comunicate ai soci lavoratori destinatari,	
	mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.	
	Le controversie che insorgessero tra i soci lavoratori e la	
	cooperativa in merito a provvedimenti adottati dall'organo	
	amministrativo su tali materie potranno essere demandate alla	
	decisione del Collegio arbitrale, regolato dall'articolo 44	
	del presente statuto.	
	I soci che intendessero reclamare contro i menzionati	
	provvedimenti dovranno promuovere la procedura arbitrale con	
	atto comunicato a mezzo raccomandata alla cooperativa a pena	
	di decadenza, entro sessanta giorni dalla ricevimento della	
	comunicazione dei provvedimenti stessi.	
	ART. 15 - DIRITTI CONSEGUENTI AL RECESSO O ALL'ESCLUSIONE	
	La liquidazione della partecipazione sociale comprende il	
	valore nominale della quota sociale, aumentata degli importi	
	ad essa eventualmente attribuiti a titolo di rivalutazione e	
	ristorno, a norma del successivo articolo 29 del presente	
	statuto ed eventualmente ridotta in proporzione alle perdite	
	imputabili a capitale.	
	In ogni caso la liquidazione non comprende il rimborso del	
	soprapprezzo.	
	La liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio	
	dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto	
	sociale, limitatamente al socio cooperatore, diventa	

	operativo, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite	
	imputabili al capitale, e, comunque, in misura mai superiore	
	all'importo di cui al precedente comma.	
	Il pagamento, salvo il diritto di compensazione spettante	
	alla cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio eventuale	
	credito liquido, deve essere eseguito entro centottanta	
	giorni dall'approvazione del bilancio stesso.	
	Per la parte di liquidazione eccedente l'originario	
	conferimento e per le quote assegnate al socio ex articolo	
	2545 sexies del codice civile la liquidazione o il rimborso	
	può essere corrisposto in più rate ed entro il termine	
	massimo di cinque anni. A fronte di tale dilazione verranno	
	corrisposti gli interessi legali.	
	I soci, receduti o esclusi, avranno, altresì diritto alla	
	quota dei dividendi eventualmente maturati e deliberati,	
	relativi al bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento	
	del rapporto sociale diventa operativo.	
	Il socio che cessa di far parte della Cooperativa risponde	
	verso questa per il pagamento dei Conferimenti non versati,	
	per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la	
	cessione della quota si è verificata. Se entro un anno dallo	
	scioglimento del rapporto sociale si manifesta l'insolvenza	
	della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei	
	limiti di quanto ricevuto a titolo di liquidazione della	
	quota. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono	

	responsabili verso la Cooperativa gli eredi ed i legatari del	
	socio defunto.	
	ART. 16 - MORTE DEL SOCIO	
	In caso di morte del socio gli eredi provvisti dei requisiti	
	per l'ammissione subentrano nella partecipazione del socio	
	deceduto se ne fanno richiesta e se, sono più di uno,	
	nominano un rappresentante comune. Diversamente conseguono il	
	diritto al rimborso delle quote effettivamente versate ed	
	eventualmente attribuite nonchè al pagamento dei dividendi	
	maturati, nella misura e con le modalità previste nel	
	precedente articolo.	
	Gli eredi del socio deceduto dovranno presentare, unitamente	
	alla richiesta di liquidazione delle quote, atto notorio dal	
	quale risultino gli aventi causa e la nomina di un unico	
	delegato alla riscossione.	
	ART. 17 - PRESCRIZIONE DEL DIRITTIO AL RIMBORSO	
	La cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore	
	dei soci receduti od esclusi e gli eredi del socio lavoratore	
	deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni	
	dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel	
	quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto	
	operativo. IL valore delle quote per le quali non sarà	
	richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con	
	deliberazione dell'organo amministrativo ad una apposita	
	riserva indivisibile. La cooperativa potrà compensare il	

	debito derivante dal rimborso della quota o dal pagamento	
	della prestazione mutualistica o dal rimborso di prestiti con	
	il credito derivante da penali o da risarcimento danni.	
	ART. 18 - TRATTAMENTO NORMATIVO ED ECONOMICO DEI SOCI	
	LAVORATORI	
	Il trattamento economico e normativo dei soci lavoratori è	
	determinate da apposito regolamento interno, approvato	
	dall'assemblea dei soci, tenendo conto della natura	
	subordinata o diversa da quella subordinata del rapporto di	
	lavoro instaurato con i medesimi.	
	In particolare, per i soci titolari di ulteriore rapporto di	
	lavoro subordinato il regolamento richiama i contratti	
	collettivi applicabili, nonché il riferimento ai minimi della	
	contrattazione collettiva nazionale, tenendo, altresì conto	
	della quantità e qualità del lavoro prestato.	
	Per i soci aventi rapporti di lavoro differenti da quello di	
	lavoro subordinato, il trattamento complessivo dei soci sarà	
	proporzionato alla qualità e quantità del lavoro prestato e,	
	comunque, in assenza di contratti o accordi collettivi	
	specifici, non inferiore ai compensi medi in uso per	
	prestazioni analoghe.	
	Il regolamento può definire i parametri di carattere	
	economico, produttivo e finanziario in presenza dei quali	
	l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e	
	stabilire le misure da adottare per farvi fronte.	

	Esso può, altresì definire le misure da adottare in caso di	
	approvazione di un piano di avviamento nel rispetto delle	
	condizioni e delle modalità richiamate dalla legge.	
	La cooperativa cura l'inserimento lavorativo del socio	
	nell'ambito della propria struttura organizzativa aziendale	
	favorendone la piena occupazione in base alle esigenze	
	produttive.	
	In presenza di ragioni di mercato, produttive ed	
	organizzative che non consentano l'utilizzo in tutto o in	
	parte dei soci lavoratori, l'organo amministrativo potrà	
	deliberare la sospensione e/o la riduzione della prestazione	
	lavorativa del socio.	
	L'eventuale periodo di inattività sarà considerato, ai fini	
	normativi ed economici, periodo neutro a tutti gli effetti.	
	TITOLO IV °	
	SOCI FINANZIATORI ED ALTRI STRUMENTI FINANZIARI	
	ART. 19 - SOCI FINANZIATORI	
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III° del	
	presente Statuto, qualora vengano costituiti, con	
	deliberazione di assemblea ordinaria, i fondi per lo sviluppo	
	tecnologico o per la ristrutturazione od il potenziamento	
	aziendale di cui all'art.4 della legge n.59/92, al fine di	
	agevolare il conseguimento degli scopi sociali e la	
	realizzazione dell'oggetto sociale, possono essere ammessi	
	nella Cooperativa soci denominati "SOCI SOVVENTORI", che	

	investono capitali nell'impresa e che non si avvalgono delle	
	prestazioni istituzionali dell'impresa nonché, qualora la	
	cooperativa abbia adottato procedure di programmazione	
	pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento	
	aziendale, emettere azioni di partecipazione cooperativa di	
	cui agli artt. 5 e 6 della stessa legge n. 59/92.	
	Possono essere soci sovventori sia le persone fisiche che	
	giuridiche.	
	L'aspirante socio sovventore dovrà presentare all'organo	
	amministrativo apposita domanda scritta contenente:	
	- l'indicazione delle generalità ovvero se trattasi di	
	persona giuridica l'indicazione della denominazione sociale e	
	della sede;	
	- il numero delle azioni che intende sottoscrivere;	
	- l'impegno ad attenersi al presente statuto, alle	
	deliberazioni ed ai regolamenti adottati dagli organi	
	sociali.	
	Il socio sovventore può recedere allorquando si verifichi uno	
	dei casi previsti dall'art.2437 c.c.. Inoltre il socio	
	sovventore spetta il diritto di recesso qualora sia decorso	
	l'eventuale termine temporale minimo definito dall'assemblea	
	in sede di emissione di azioni.	
	L'esercizio del recesso e la liquidazione della azioni sono	
	regolati dagli articoli 2526 e 2529 c.c.	
	Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Titolo,	

	ai soci sovventori si applicano le disposizioni dettate a	
	proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la	
	natura del rapporto ma non le disposizioni concernenti i	
	requisiti di ammissione, le cause di incompatibilità e le	
	condizioni di trasferimento. Il rapporto con i soci	
	sovventori sarà disciplinato in conformità alla normativa	
	vigente in materia da apposito regolamento approvato	
	dall'assemblea ordinaria dei Soci.	
	ART. 20 - CONFERIMENTO E AZIONI DEI SOCI SOVVENTORI	
	I conferimenti dei soci finanziatori sono imputati ad una	
	specifica sezione del capitale sociale della cooperativa. A	
	tale sezione del capitale sociale è altresì imputato il fondo	
	per il potenziamento aziendale costituito con i conferimenti	
	dei soci sovventori.	
	I conferimenti dei soci finanziatori possono avere ad oggetto	
	denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da	
	azioni nominative trasferibili del valore non inferiore ad	
	euro 25,00 (venticinque/00) e non superiore ad euro 500,00	
	(cinquecento/00) ciascuna.	
	ART. 21 - TRASFERIMENTO DELLE AZIONI DI SOVVENZIONE	
	Salvo contraria disposizione adottata dall'assemblea in sede	
	di emissione dei titoli, le azioni dei soci sovventori	
	possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente	
	previo gradimento dell'organo amministrativo.	
	Il socio finanziatore che intenda trasferire le azioni deve	

	comunicare il proposto acquirente e l' organo amministrativo	
	ha la facoltà di pronunciarsi entro sessanta giorni dal	
	ricevimento della comunicazione. In caso di mancato	
	gradimento del soggetto acquirente, indicato dal socio che	
	intende trasferire i titoli, l'organo amministrativo	
	provvederà ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il	
	socio potrà vendere a chiunque.	
	ART. 22 TASSO DI REMUNERAZIONE	
	Il Tasso di remunerazione dei conferimenti dei soci	
	sovventori potrà essere maggiorato rispetto a quello dei soci	
	cooperatori nella misura massima consentita dalla legge.	
	Le azioni dei soci finanziatori sono privilegiate nella	
	ripartizione degli utili nella misura di due punti	
	percentuali in più rispetto alla remunerazione delle quote	
	dei soci cooperatori stabilita dall'Assemblea ordinaria dei	
	soci. A favore dei soci sovventori e delle azioni di	
	partecipazione cooperativa il privilegio opera comunque in	
	misura non superiore a due punti percentuali. La predetta	
	remunerazione delle azioni deve essere corrisposta anche nel	
	caso in cui l'Assemblea decida di non remunerare le azioni	
	dei soci cooperatori.	
	ART. 23 DIRITTI E DOVERI DEI SOCI FINANZIATORI	
	Fatte salve specifiche disposizioni di legge o di statuto, a	
	ciascun socio finanziatore è attribuito un numero di voti	
	proporzionale al numero delle azioni sottoscritte.	

	A ciascun socio sovventore non possono tuttavia essere	
	attribuiti più di cinque voti.	
	I voti complessivamente attribuiti ai soci finanziatori non	
	devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei	
	soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea. Qualora,	
	per qualunque motivo, si superi tale limite i voti dei soci	
	finanziatori saranno ricondotti automaticamente entro tale	
	limite, applicando un coefficiente correttivo determinato dal	
	rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili	
	per legge e il numero di voti da essi portato.	
	Ai soci finanziatori, in considerazione dell'interesse che	
	essi hanno nell'attività sociale, è riservata la nomina di	
	almeno un amministratore e un sindaco effettivo e supplente	
	nonché di un liquidatore in caso di scioglimento della	
	cooperativa. Tale nomina sarà deliberata a maggioranza dei	
	voti spettanti ai soli soci finanziatori. La deliberazione	
	dell'assemblea di emissione delle azioni destinate ai soci	
	sovventori può prevedere la nomina da parte di tale categoria	
	di un numero maggiore di amministratori o sindaci, purché non	
	superiore ad un terzo dei complessivi membri dell'organo.	
	La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite	
	non comporta riduzione del valore nominale delle azioni dei	
	soci sovventori, se non per la parte di perdita che eccede il	
	valore nominale complessivo delle quote dei soci cooperatori.	
	In caso di scioglimento della Cooperativa, le azioni del	

	socio sovventore hanno diritto di prelazione nel rimborso del	
	capitale sociale, rispetto a quelle dei soci cooperatori, per	
	il loro intero valore. Ai fini della determinazione del	
	valore delle azioni si terrà conto sia del valore nominale,	
	sia dell'eventuale sovrapprezzo di emissione, ove versato e	
	qualora non sia stato successivamente destinato ad aumento	
	gratuito del capitale a favore dei soci sovventori, sia della	
	quota parte di riserve divisibili.	
	Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 cod. civ., ai soci	
	finanziatori il diritto di recesso spetta quando sia decorso	
	il periodo minimo di tre anni a decorrere dalla data di	
	iscrizione nel libro soci. Fermi restando i casi previsti	
	dalla legge, la deliberazione di emissione delle azioni può	
	stabilire un periodo maggiore.	
	In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso	
	delle azioni dovrà avvenire ai sensi degli artt. 2437- bis e	
	seguenti, cod. civ.	
	ART. 24 - AZIONI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA	
	Con deliberazione dell'assemblea ordinaria la Cooperativa può	
	adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate	
	allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto	
	stabilito dall'art. 5, legge 59/1992. In tal caso la	
	Cooperativa può emettere azioni di partecipazione	
	cooperativa, anche al portatore se interamente liberate,	
	prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione	

	degli utili.	
	Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse	
	per un ammontare non superiore alla minor somma tra il valore	
	contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto	
	risultante dall'ultimo bilancio certificato e depositato	
	presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale.	
	Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte	
	in opzione, in misura non inferiore alla metà, ai soci e ai	
	lavoratori dipendenti non soci della Cooperativa.	
	Alle azioni di partecipazione cooperativa spettano i	
	privilegi patrimoniali stabiliti dalla legge.	
	Con apposito regolamento, approvato dall'assemblea ordinaria	
	dei soci, saranno determinate le modalità attuative delle	
	procedure di programmazione di cui al presente articolo.	
	L'assemblea speciale degli azionisti di partecipazione	
	determina le modalità di funzionamento dell'assemblea stessa	
	e di nomina del rappresentante comune.	
	Il rappresentante comune degli azionisti di partecipazione	
	può esaminare i libri sociali e chiederne estratti, può	
	assistere alle assemblee dei soci, con facoltà di impugnarne	
	le deliberazioni; provvede all'esecuzione delle deliberazioni	
	dell'assemblea speciale e tutela gli interessi dei possessori	
	di azioni di partecipazione cooperativa nei confronti della	
	Società.	
	ART. 25 - PARTECIPAZIONE ALLE ASSEMBLEE	

	I soci finanziatori partecipano alle assemblee generali dei	
	soci mediante votazioni separate.	
	Ricorrendo le condizioni stabilite dalla legge ovvero dal	
	presente Statuto, i soci finanziatori sono costituiti in	
	assemblea speciale.	
	L'assemblea speciale è convocata dall'organo amministrativo	
	della Cooperativa o dal rappresentante comune della	
	categoria, quando questi lo ritengano necessario o quando ne	
	sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori di	
	azioni nominative della categoria.	
	Le modalità di funzionamento delle assemblee speciali sono	
	determinate in base a quanto previsto dagli artt. 2363 e	
	seguenti, cod. civ., in quanto compatibili con le successive	
	disposizioni del presente Statuto.	
	ART. 26 - STRUMENTI DI DEBITO	
	Con deliberazione dell'Assemblea la Cooperativa ai sensi	
	dell' art. 2526 c.c. può emettere titoli di debito nonché	
	strumenti privi di diritti di amministrazione ad investitori	
	qualificati o istituzionali quali quelli costituiti ai sensi	
	della legge n.49/1985.	
	In tal caso con regolamento approvato dalla stessa assemblea	
	sono stabiliti: l'importo complessivo dell'emissione, il	
	numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale	
	unitario; le modalità di circolazione; i criteri di	
	determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione	

	degli interessi; il termine di scadenza e le modalità di	
	rimborso.	
	La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti	
	che vengono attribuiti all'organo Amministrativo ai fini	
	della collocazione dei titoli.	
	All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al	
	presente articolo ed al relativo rappresentante comune si	
	applica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti del	
	c.c. in quanto compatibili con le successive disposizioni del	
	presente statuto.	
	TITOLO V°	
	PATRIMONIO SOCIALE - ESERCIZIO E BILANCIO	
	ART. 27 - ELEMENTI COSTITUTIVI DEL PATRIMONIO SOCIALE	
	Il patrimonio della cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale che è variabile ed è formato:	
	1. dai conferimenti dei soci cooperatori e rappresentato da	
	un numero illimitato di quote del valore nominale ciascuna	
	non inferiore ad Euro 516,45 né superiore al limite massimo	
	stabilito dalla legge;	
	2. dai conferimenti dei soci sovventori rappresentato da	
	azioni nominative, ciascuna del valore nominale ciascuna non	
	inferiore ad EURO 103,29 né superiore al limite massimo	
	stabilito dalla legge, confluenti nel fondo per lo sviluppo	
	tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento o	
	aziendale, di cui all'articolo 5 del presente statuto;	

	3. dai conferimenti di soci o di terzi rappresentati dalle	
	delle azioni di partecipazione cooperativa ciascuna non	
	inferiore ad EURO 103,29 né superiore al limite massimo	
	stabilito dalla legge; dal valore degli strumenti finanziari	
	privi di diritti di amministrazione di cui al precedente	
	articolo 26;	
	b) dalla riserva legale indivisibile formata dalle quote	
	delle eccedenze attive di cui al successivo articolo 29 e con	
	il valore delle quote di capitale non rimborsate ai soci	
	receduti, esclusi o agli eredi del socio defunto;	
	c) dall' eventuale fondo sovrapprezzo delle quote sociali;	
	d) dalla riserva straordinaria;	
	e) da ogni altra riserva prevista dalla legge e da ogni altro	
	fondo deliberato dall'assemblea a copertura di particolari	
	rischi, o in previsione di oneri futuri ed eventuali	
	adempimenti previsti dalla legge, costituita dall'assemblea	
	e/o prevista per legge;	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con	
	il suo patrimonio e conseguentemente i soci ne rispondono nel	
	limite del capitale sottoscritto ed eventualmente assegnato.	
	Le riserve sono indivisibili e, conseguentemente, non possono	
	essere ripartite, in qualunque forma, tra i soci nè durante	
	la vita sociale nè all'atto del suo scioglimento.	
	ART. 28 - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO	
	L'esercizio sociale coincide con l'anno solare. Alla fine di	

	ogni esercizio sociale l'organo amministrativo, oltre a	
	quanto disposto dall'art. 2429 - bis c.c. deve illustrare	
	l'andamento delle attività anche nei suoi riflessi sociali	
	con particolare riguardo ai benefici prodotti a vantaggio	
	delle persone a cui favore la cooperativa opera, dei soci e	
	della comunità tutta, nonché i criteri seguiti nella gestione	
	sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico. Nello	
	stato patrimoniale e nel conto economico devono essere	
	riportati separatamente i dati dell'attività svolta con i	
	soci, distinguendo le diverse gestioni mutualistiche. Gli	
	amministratori documentano, nella nota integrativa, la	
	condizione di prevalenza, ai sensi dell'articolo 2513 del	
	codice civile.	
	Il bilancio deve essere accompagnato dalla relazione sulla	
	gestione nella quale, in particolare, sono indicati i criteri	
	seguiti dall'organo amministrativo nella gestione sociale per	
	il conseguimento dello scopo mutualistico, in conformità con	
	il carattere di cooperativa a mutualità prevalente della	
	società. Nella suddetta relazione l'organo amministrativo	
	illustra anche le ragioni delle deliberazioni adottate con	
	riguardo all'ammissione dei nuovi soci ed il loro recesso.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato all'assemblea	
	dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla	
	chiusura dell'esercizio sociale o, comunque quando lo	
	richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed	

	all'oggetto della cooperativa, entro centottanta giorni dalla	
	chiusura dell'esercizio sociale.	
	In questo caso l'organo amministrativo, con propria	
	deliberazione presa prima della scadenza dei novanta giorni	
	dalla data di chiusura dell'esercizio sociale, dovrà	
	enunciare le particolari esigenze per cui si rendesse	
	eventualmente necessario l'utilizzo del maggior termine fino	
	a centottanta giorni. L'organo amministrativo dovrà segnalare	
	le ragioni della dilazione nella relazione sulla gestione.	
	Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato annualmente	
	presso l'Albo delle cooperative a mutualità prevalente.	
	ART. 29 RISTORNI E DESTINAZIONE DELL'UTILE	
	L'organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di	
	esercizio può appostare a favore dei soci, trattamenti	
	economici ulteriori a titolo di ristoro, qualora lo	
	consentono le risultanze dell'attività mutualistica.	
	L'assemblea che approva il bilancio, opererà la ratifica	
	dello stanziamento dei ristorni operato dall'organo	
	amministrativo deliberando sulla ripartizione dei ristorni	
	nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla	
	normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e	
	dal relativo apposito regolamento.	
	Il ristoro è ripartito tra i soci cooperatori	
	proporzionalmente alla qualità e alla quantità della	
	prestazione lavorativa al fine di erogare loro un trattamento	

	economico ulteriore rispetto alle retribuzioni. L'assemblea	
	può deliberare di retribuire i ristorni in forma diretta	
	assegnando somme di denaro o in forma indiretta mediante	
	aumento proporzionale delle rispettive quote sottoscritte e	
	versate Le somme ristornate ai soci possono essere utilizzate	
	anche per l' attivazione del prestito sociale.	
	L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla	
	ripartizione dell'avanzo di esercizio destinandolo:	
	A) una quota a riserva legale nella misura non inferiore a	
	quella prevista dalla legge, qualunque sia l'ammontare del	
	fondo;	
	B) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo	
	sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge	
	59/92, nella misura e con le modalità previste dalla legge;	
	C) un'eventuale quota, quale dividendo, ragguagliata al	
	capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato,	
	da distribuire:	
	1) ai soci Cooperatori in misura non superiore all'interesse	
	massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti	
	e mezzo;	
	2) ai soci sovventori e ai possessori di azioni di	
	partecipazione cooperativa, in misura non superiore a quanto	
	stabilito nel precedente punto 1, aumentata fino a 2 punti.	
	D) un'eventuale quota a rivalutazione del capitale sociale	
	sottoscritto e versato nei limiti e alle condizioni previsti	

	dall'art.7 della legge 59/92 e comunque sempre nei limiti	
	consentiti dalle leggi in materia per il mantenimento dei	
	requisiti mutualistici ai fini fiscali;	
	E) una eventuale quota da distribuire ai possessori di	
	strumenti finanziari diversi dalle azioni di sovvenzione e di	
	partecipazione cooperativa;	
	F)una eventuale quota destinata ai soci a titolo di ristorno	
	nel caso che l'organo amministrativo non l'abbia appostata al	
	conto economico, sempre nei limiti e secondo le modalità di	
	legge;	
	G) un' eventuale quota ai fondi di cui al punto e) del	
	precedente articolo 27;	
	H) quanto residua alla riserva straordinaria.	
	In ogni caso l'assemblea potrà deliberare, ferme restando le	
	destinazioni obbligatorie per legge di cui ai punti A) e B)	
	del presente articolo necessarie per il mantenimento dei	
	requisiti mutualistici ai fini fiscali ed in deroga alle	
	disposizioni dei commi precedenti, che la totalità degli	
	utili di esercizio sia devoluta alle riserve indivisibili.	
	L'assemblea può inoltre deliberare che gli eventuali	
	dividendi ai soci siano trattenuti dalla cooperativa e	
	accreditati per ciascuno di essi in conto nuove quote	
	sociali.	
	TITOLO VI°	
	GOVERNO DELLA SOCIETA'	

	ART. 30 - SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE	
	Il sistema di amministrazione adottato dalla cooperativa	
	prevede i seguenti organi:	
	A) l'assemblea dei soci;	
	B) consiglio di amministrazione;	
	C) il collegio sindacale, se nominato;	
	A) - ASSEMBLEA	
	ART. 31 - ASSEMBLEA	
	Le decisioni dei soci devono essere adottate mediante	
	deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.	
	L'assemblea è l'organo sovrano della cooperativa e le sue	
	deliberazioni adottate in conformità dello statuto, della	
	legge e dei regolamenti, vincolano tutti i soci, ancorché non	
	intervenuti o dissenzienti.	
	L'assemblea, ordinaria e straordinaria a norma di legge,	
	viene convocata - presso la sede sociale salvo diversa	
	deliberazione, dall'organo amministrativo mediante avviso	
	contenente :	
	- l'indicazione delle materie da trattare, del luogo	
	dell'adunanza (nella sede o altrove, purché nel territorio	
	nazionale) e della data e ora della prima e della seconda	
	convocazione che deve essere fissata almeno ventiquattrore	
	dopo la prima, secondo le seguenti modalità alternative fra	
	loro:	
	1) avviso affisso nei locali sociali;	

	2) comunicato ai soci o agli altri aventi diritto, con mezzi	
	idonei allo scopo quali raccomandata a mano o telefax, posta	
	elettronica o altri mezzi simili che garantiscano	
	l'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima	
	dell'assemblea, nel domicilio risultante dal libro soci o a	
	mezzo raccomandata con le stesse modalità e termini.	
	L'organo amministrativo potrà a sua discrezione e in aggiunta	
	a quella obbligatoria stabilita nel comma precedente, usare	
	qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio	
	diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle	
	assemblee.	
	In mancanza delle suddette formalità l'assemblea si reputa	
	validamente costituita quando siano presenti o rappresentati	
	tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza dei	
	componenti gli organi amministrativi e di controllo; in tale	
	ipotesi dovrà essere data tempestiva comunicazione delle	
	deliberazioni assunte ai componenti degli organi	
	amministrativi e di controllo non presenti.	
	L'assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta l'anno entro	
	centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale,	
	secondo quanto previsto dall' art. 28 del presente statuto,	
	per l'approvazione del bilancio di esercizio.	
	L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte l'organo	
	amministrativo lo reputi necessario o ne sia fatta richiesta	
	per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal	

	collegio sindacale o da tanti soci che esprimano almeno un	
	decimo dei voti spettanti ai soci lavoratori ed ai soci	
	sovventori. In questi ultimi casi la convocazione deve avere	
	luogo entro quindici giorni dalla data di presentazione della	
	richiesta.	
	La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per	
	argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge,	
	su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto	
	o di una relazione da essi predisposta.	
	Le assemblee sono ordinarie e straordinarie ai sensi di	
	legge.	
	ART. 32 - ASSEMBLEA ORDINARIACOMPETENZE	
	L'assemblea ordinaria;	
	1) approva il bilancio consuntivo con la relazione	
	dell'organo amministrativo e, se dovesse ritenerlo utile,	
	approva anche l'eventuale bilancio preventivo;	
	2) determina il periodo di durata del mandato e predetermina	
	il numero dei componenti del consiglio di amministrazione da	
	eleggere, e provvede alle relative nomine e revoche;	
	3) determina la misura dei compensi da corrispondersi agli	
	amministratori per la loro attività collegiale; determina un	
	importo complessivo per la remunerazione di tutti gli	
	amministratori, inclusi quelli investiti di particolare	
	cariche;	
	4) nomina, se obbligatorio per legge o se ritenuto comunque	

	opportuno, i componenti del collegio sindacale, designa tra	
	questi il Presidente e fissa i compensi loro spettanti;	
	delibera l'eventuale revoca;	
	5) conferisce e revoca, sentito il collegio sindacale se	
	nominato, l'incarico di controllo contabile ex art. 2409	
	quater del codice civile, e determina il corrispettivo	
	relative all'intera durata dell'incarico;	
	6) delibera sulla responsabilità degli amministratori, dei	
	sindaci e del soggetto incaricato del controllo contabile ex	
	art. 2409 bis;	
	7) approva i regolamenti previsti dall'art. 47 del presente	
	statuto con le maggioranze previste per l'assemblea	
	straordinaria nonché i regolamenti previsti dall'art.6,comma	
	1 della legge 142 del 2001;	
	8) delibera sulla domanda di ammissione dell'aspirante socio	
	non accolta dall'organo amministrativo, in adunanza	
	appositamente convocata e, in ogni caso, in occasione della	
	prima convocazione successiva alla richiesta da parte	
	dell'interessato;	
	9) delibera, all'occorrenza, i piani di crisi aziendale con	
	previsioni atte a farvi fronte, nel rispetto delle	
	disposizioni dell'apposito regolamento e delle leggi vigenti	
	in materia;	
	10) delibera la ratifica dei ristorni o di eventuali	
	trattamenti economici ulteriori, a titolo di maggiorazione	

	retributiva, o la quota degli utili da destinare a ristorno	
	ai sensi del punto d) del precedente art.29;	
	11) delibera, alle condizioni e secondo i criteri fissati	
	dalla legge, un piano di avviamento allo scopo di promuovere	
	l'attività imprenditoriale della cooperativa;	
	12) delibera l'emissione degli strumenti finanziari previsti	
	dal presente statuto;	
	13) delibera la costituzione dei fondi per lo sviluppo	
	tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento	
	aziendale;	
	14) delibera le procedure di programmazione pluriennale	
	finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale di	
	cui all'art. 5 del presente statuto approvandone annualmente,	
	in sede di approvazione del bilancio, gli stati di	
	attuazione, previo parere dell'assemblea speciale dei	
	possessori di azioni di partecipazione cooperativa;	
	L'assemblea ordinaria delibera su ogni altra materia	
	attribuita dalla legge alla sua competenza.	
	ART. 33 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA	
	L'assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria	
	quando si riunisce per deliberare a norma dell' art.2365 c.c.	
	sulle modificazioni dello statuto (ivi comprese quelle	
	riguardanti le clausole di cui all'articolo 2514 del codice	
	civile,) sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei	
	liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita	

	dalla legge alla sua competenza, ad eccezione delle materie	
	espressamente riservate dalla legge e dal presente statuto	
	alla competenza dell' organo amministrativo.	
	ART. 34 - QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI	
	L'assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è validamente	
	costituita:	
	- in prima convocazione, quando intervengono personalmente o	
	per delega la metà più uno dei voti spettanti a tutti i soci;	
	- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti	
	dei soci intervenuti o rappresentati, aventi diritto al voto.	
	Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea, sia	
	ordinaria sia straordinaria, così in prima come in seconda	
	convocazione, è necessaria la maggioranza assoluta dei voti	
	dei soci presenti o rappresentati.	
	Tuttavia per lo scioglimento e la liquidazione della società,	
	l'assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda	
	convocazione, delibera validamente con il voto favorevole dei	
	tre quinti dei voti spettanti ai soci presenti o	
	rappresentati.	
	ART. 35 - INTERVENTO - VOTAZIONI - RAPPRESENTANZA	
	Nelle assemblee hanno diritto di intervenire tutti i soci	
	iscritti nel relativo libro. Hanno diritto di voto coloro che	
	risultano iscritti nel libro dei soci operatori e nel libro	
	dei soci finanziatori da almeno 90 giorni e che non siano in	
	mora nel pagamento delle quote sottoscritte, fermi rimanendo	

	i limiti al diritto di voto previsti per i soci finanziatori	
	ed i soci iscritti nella categoria speciale. Ogni socio	
	cooperatore persona fisica ha un solo voto, qualunque sia	
	l'ammontare delle quote possedute.	
	Ciascun socio finanziatore avrà diritto ad un numero di voti	
	stabilito dall'apposito regolamento.	
	Ai possessori di strumenti finanziari non può, in ogni caso,	
	essere attribuito più di un terzo dei voti spettanti	
	all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in	
	ciascuna assemblea generale.	
	I soci che abbiano diritto di intervenire , che per qualsiasi	
	motivo, non possono presenziare ai lavori dell'assemblea,	
	hanno la facoltà di farsi rappresentare soltanto da un altro	
	socio, appartenente alla medesima categoria di socio	
	cooperatore o sovventore, che non sia amministratore o	
	sindaco, ma avente diritto al voto, mediante delega scritta.	
	Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di tre	
	soci.	
	Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale	
	dell'assemblea e conservate agli atti sociali.	
	Le associazioni di rappresentanza territoriali del movimento	
	cooperativo cui la cooperativa aderisce potranno partecipare	
	con propri rappresentanti ai lavori dell'assemblea, senza	
	diritto di voto.	
	Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza	

	relativa, ma potranno avvenire per acclamazione. Per le	
	votazioni si procederà normalmente con il sistema dell'	
	alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell' assemblea.	
	ART.36 PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA	
	L'assemblea è presieduta dal Presidente. La nomina del	
	segretario è fatta dall'assemblea con la maggioranza dei voti	
	presenti. Il segretario può essere un non socio. Spetta al	
	Presidente dell'assemblea verificare la regolarità della	
	costituzione, accerta l' identità e la legittimazione dei	
	presenti regola il suo svolgimento ed accerta i risultati	
	delle votazioni. Il verbale delle assemblee in sede	
	straordinaria deve essere redatto da un notaio.	
	ART. 37 - ASSEMBLEA SPECIALE PER I POSSESSORI DEGLI STRUMENTI	
	FINANZIARI	
	Se sono stati emessi strumenti finanziari privi di diritto di	
	voto, l'assemblea speciale di ciascuna categoria delibera:	
	1) sull'approvazione delle deliberazioni dell'assemblea della	
	cooperativa che pregiudicano i diritti della categoria;	
	2) sull'esercizio dei diritti ad essa eventualmente	
	attribuiti ai sensi dell'articolo 2526 del codice civile;	
	3) sulla nomina e sulla revoca dei rappresentanti comuni di	
	ciascuna categoria e sull'azione di responsabilità nei loro	
	confronti;	
	4) sulla costituzione di un fondo per le spese, necessario	
	alla tutela dei comuni interessi dei possessori degli	

	strumenti finanziari e sul rendiconto relative;	
	5) sulle controversie con la cooperativa e sulle relative	
	transazioni e rinunce;	
	6) sugli altri oggetti di interesse comune a ciascuna	
	categoria di strumenti finanziari.	
	L'assemblea speciale è convocata dagli amministratori della	
	cooperativa o dal rappresentante comune, quando lo ritengano	
	necessario o quando almeno un terzo dei possessori degli	
	strumenti finanziari ne faccia richiesta.	
	Il rappresentante comune deve provvedere all'esecuzione delle	
	deliberazioni dell'assemblea speciale e deve tutelare gli	
	interessi comuni dei possessori degli strumenti finanziari	
	nei rapporti con la cooperativa.	
	Il rappresentante comune ha diritto di esaminare i libri dei	
	soci ed il libro delle adunanze e deliberazioni	
	dell'assemblea e di ottenere estratti; ha altresì il diritto	
	di assistere	
	all'assemblea della cooperativa e di impugnarne le	
	deliberazioni.	
	B)- ORGANO AMMINISTRATIVO	
	ART. 38 - NOMINA - COMPOSIZIONE - DURATA - METODO	
	La cooperativa può essere amministrata da un consiglio di	
	amministrazione costituito da un numero dispari di membri	
	variabile da 3 (tre) a 7 (sette) eletti dall'Assemblea previa	
	predeterminazione del numero da eleggere. I componenti del	

	Consiglio, oltre che scelti fra i Soci anche sovventori,	
	possono essere scelti anche tra soggetti non soci purchè la	
	maggioranza del Consiglio sia scelta tra i soci Cooperatori.	
	I componenti l'organo amministrativo sono sempre rieleggibili	
	e restano in carica da uno a tre esercizi, secondo la	
	decisione di volta in volta presa dall'assemblea; in ogni	
	caso gli amministratori scadono alla data dell'assemblea	
	convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo	
	esercizio della loro carica.	
	Nel caso in cui la cooperativa sia amministrata da un	
	consiglio di amministrazione le decisioni del Consiglio sono	
	sempre adottate in forma collegiale. Spetta al Consiglio di	
	Amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale,	
	determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che	
	siano investiti di particolari cariche in conformità del	
	presente statuto, entro i limiti complessivi fissati	
	dall'assemblea.	
	Il consiglio, quando a ciò non provvede l' assemblea, elegge	
	nel suo seno il Presidente e il Vice Presidente. Il consiglio	
	può delegare proprie attribuzioni ad uno degli	
	amministratori, oppure ad un comitato esecutivo, determinando	
	contenuto, limiti ed eventuali modalità di esercizio della	
	delega; in ogni caso non potranno essere oggetto di delega,	
	oltre alle materie di cui all'articolo 2381 del codice	
	civile, anche i poteri in materia di ammissione, di recesso e	

	di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui	
	rapporti mutualistici con i soci.	
	Gli amministratori delegati e il comitato esecutivo di cui al	
	precedente comma, ove nominati, curano che l'assetto	
	organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla	
	natura ed alle dimensioni dell'impresa e riferiscono	
	all'organo amministrativo e al collegio sindacale, con la	
	periodicità di novanta giorni, sul generale andamento della	
	gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle	
	operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni e	
	caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue	
	controllate. Gli amministratori sono comunque tenuti ad agire	
	in modo informato; ciascun amministratore può chiedere agli	
	organi delegati che in consiglio siano fornite informazioni	
	relative alla gestione della società .	
	ART. 39 - COMPETENZA E RIUNIONI	
	All'organo amministrativo è affidata la gestione della	
	società e a tal fine è investito, in via esclusiva, di tutti	
	i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della	
	cooperativa, salva la necessaria autorizzazione assembleare	
	nei casi previsti dal presente statuto e nel rispetto, in	
	ogni caso, delle prescrizioni di cui all'articolo 2512 e	
	seguenti del codice civile in materia di mutualità	
	prevalente. L'organo amministrativo è convocato dal	
	Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui	

	deliberare, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno	
	due consiglieri. La convocazione è fatta a mezzo lettera, da	
	spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza, e,	
	nei casi urgenti, a mezzo telegramma, fax o posta elettronica	
	in modo che i consiglieri e i sindaci effettivi ne siano	
	informati almeno un giorno prima della riunione. Le adunanze	
	sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli	
	amministratori in carica.	
	L'organo amministrativo, delibera validamente, sempre in	
	forma collegiale con la presenza effettiva della maggioranza	
	dei suoi membri in carica ed a maggioranza assoluta dei voti	
	dei presenti. In caso di parità prevale il voto del	
	Presidente.	
	Il voto non può essere dato per rappresentanza.	
	Le votazioni sono palesi.	
	Agli amministratori oltre al rimborso delle spese sostenute	
	per l'esercizio delle loro funzioni potrà essere assegnata	
	una indennità annua complessiva che verrà determinata	
	dall'assemblea all'atto della nomina. Agli stessi potrà	
	altresi essere attribuito il diritto alla percezione di	
	un'indennità di fine rapporto di collaborazione coordinata e	
	continuativa da costituirsi mediante accantonamenti annuali	
	ovvero mediante apposita polizza assicurativa. Ogni	
	amministratore deve dare notizia agli altri amministratori ed	
	al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto	

	proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della	
	società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la	
	portata; se si tratta amministratore delegato deve altresì	
	astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa	
	l'organo amministrativo.	
	Nei casi previsti dal precedente comma la deliberazione del	
	consiglio di amministrazione deve adeguatamente motivare le	
	ragioni e la convenienza per la società dell'operazione.	
	Le deliberazioni dell'organo amministrativo che non sono	
	prese in conformità della legge e dello statuto possono	
	essere impugnate entro novanta giorni dal collegio sindacale,	
	dagli amministratori assenti o dissenzienti; possono altresì	
	essere impugnate dai soci le deliberazioni lesive dei loro	
	diritti.	
	ART. 40 - SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI	
	Qualora venga a mancare uno o più consiglieri di	
	amministrazione, il consiglio provvede a sostituirli nei modi	
	previsti dall'articolo 2386 c.c purché la maggioranza sia	
	sempre costituita da soci cooperatori e comunque da	
	amministratori nominati dall'assemblea.	
	Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati	
	dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare	
	l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti;	
	gli amministratori così nominati scadono in contemporanea con	
	quelli in carica.	

	ART. 41 POTERI DI RAPPRESENTANZA	
	In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione la	
	rappresentanza e la firma sociale spettano al Presidente del	
	Consiglio di Amministrazione ai vicepresidenti. Il Presidente	
	perciò è autorizzato a partecipare agli appalti pubblici	
	, riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati,	
	pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone	
	liberatorie quietanze.	
	Essi hanno anche la facoltà di nominare avvocati e	
	procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la	
	cooperativa davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e	
	amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.	
	Il Consiglio può delegare parte dei propri poteri al Vice-	
	Presidente o a un membro del consiglio, nonché, con speciale	
	procura, a dipendenti della società e/o a soggetti terzi. Il	
	Presidente convoca il consiglio di amministrazione , ne fissa	
	l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché	
	adequate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del	
	giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le	
	sue attribuzioni spettano al Vice-Presidente.	
	C) - COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO CONTABILE	
	ART. 42 - NOMINA - COMPOSIZIONE - DURATA	
	Ove si verificassero i presupposti di legge di cui	
	all'art.2543, comma 1° c.c. la nomina del collegio sindacale è	

	obbligatoria. Il collegio sindacale, qualora nominato	
	dall'assemblea anche se non obbligatorio, si compone di tre	
	membri effettivi e due supplenti, tutti in possesso dei	
	requisiti di legge. I sindaci supplenti, in caso di decadenza	
	o rinuncia di uno effettivo sono destinati a subentrare in	
	ordine di anzianità, e sempre nel rispetto dei requisiti di	
	legge.	
	Il Presidente del collegio sindacale è designato	
	dall'assemblea. I sindaci restano in carica per tre esercizi,	
	e scadono alla data dell'assemblea convocata per	
	l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della	
	carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha	
	effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.	
	Qualora la assemblea stabilisca che i sindaci debbono essere	
	remunerati, il compenso deve essere fissato prima della	
	nomina e per tutta la durata della carica.	
	ART. 43 - COMPITI DEL COLLEGIO SINDACALE	
	Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e	
	dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta	
	amministrazione ed in particolare sull'adequatezza	
	dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile	
	adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.	
	Il Collegio esercita anche il controllo contabile ai sensi	
	degli articoli 2409-bis e seguenti del codice civile.	
	Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni e delle	

	riunioni del collegio deve redigersi verbale sottoscritto	
	dagli intervenuti. Il collegio sindacale è regolarmente	
	costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e	
	delibera a maggioranza assoluta dei presenti. I sindaci	
	devono assistere alle adunanze delle Assemblee dei Soci, alle	
	adunanze dell' organo amministrativo. La decadenza ha luogo	
	anche nel caso in cui non si partecipi senza giustificato	
	motivo a due riunioni. In caso di omissione o di	
	ingiustificato ritardo da parte degli amministratori, il	
	collegio sindacale deve convocare l'assemblea ed eseguire le	
	pubblicazioni prescritte dalla legge. Può altresì, previa	
	comunicazione al presidente del Consiglio di Amministrazione	
	convocare l'assemblea qualora nell'espletamento del suo	
	incarico ravvisi i fatti censurabili di rilevante gravità e	
	vi sia urgente necessita di provvedere. I sindaci, in	
	occasione della approvazione del bilancio di esercizio,	
	devono indicare specificamente nella relazione prevista	
	dall'art. 2429 del codice civile i criteri seguiti nella	
	gestione sociale per il perseguimento dello scopo	
	mutualistico così come disposto dall'art.2 legge 59/92.	
	Dovranno inoltre documentare la condizione di prevalenza	
	evidenziando i parametri contabili ai sensi dell'art. 2513	
	c.c.. I sindaci possono in ogni momento procedere, anche	
	individualmente, ad atti di ispezione e controllo, oltre ad	
	effettuare gli accertamenti periodici. Di ogni ispezione,	

	anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi	
	nell'apposito libro. La denuncia al tribunale di cui	
	all'articolo 2409 del codice civile può essere promossa da	
	almeno un decimo dei soci.	
	ART. 44 CLAUSOLA COMPROMISSORIA	
	Le eventuali controversie che sorgessero fra i soci o fra i	
	soci e la cooperativa, anche se promosse da amministratori,	
	liquidatori e sindaci se nominati ovvero nei loro confronti e	
	che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al	
	rapporto sociale saranno devolute alla cognizione di arbitri	
	rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs.n.5/03	
	nominati con le modalità previste dal presente articolo salvo	
	che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico	
	Ministero. Gli arbitri sono in numero di:	
	a) uno, per le controversie di valore inferiore ad euro	
	500,00 (cinquecento/00). Ai fini della determinazione del	
	valore della controversia si tiene conto della domanda di	
	arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e	
	seguenti del codice di procedura civile;	
	b) tre arbitri per le altre controversie. Gli arbitri tutti	
	nominati, entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla	
	parte più diligente dal Presidente del Consiglio dei Dottori	
	Commercialisti del distretto nel cui ambito ha sede la	
	cooperativa. I tre arbitri così nominati provvederanno a	
	designare il Presidente. Nel caso di mancata nomina nei	

	termini ovvero in caso di disaccordo tra gli arbitri nominati	
	nella scelta del Presidente, vi provvederà, su istanza della	
	parte più diligente, il Presidente del Tribunale della	
	circoscrizione in ha sede la cooperativa. La clausola	
	arbitrale è estesa a tutte le categorie di soci, anche non	
	cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di	
	proponibilità della domanda di adesione alla cooperativa da	
	parte dei nuovi soci e si estende alle contestazioni relative	
	alla mancata accettazione della domanda di adesione.	
	L'accettazione della nomina alla carica di amministratore,	
	sindaco o liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione	
	alla clausola di cui al comma precedente. La domanda di	
	arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra i soci è	
	comunicata alla cooperativa, fermo restando quanto disposto	
	dall'art.35 comma 1 del D.lgs.n.5/03.	
	Gli arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto	
	disposto dall'art.36 del D.Lgs. n.5/03 i soci possono	
	convenire di autorizzare gli arbitri a decidere secondo	
	equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con	
	referimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.	
	Gli arbitri decidono nel termine di tre mesi dalla	
	costituzione dell'organo arbitrale, salvo che essi proroghino	
	detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui	
	all'art.35,comma 2, D.Lgs. n.5/03, nel caso in cui sia	
	necessario disporre una C.T.U o in ogni altro caso in cui la	

	scadenza del termine possa nuocere alla completezza	
	dell'accertamento o al rispetto del principio del	
	contraddittorio.	
	Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non	
	necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli arbitri	
	fissano al momento della costituzione le regole procedurali	
	cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi in ogni	
	caso devono fissare una apposita udienza di trattazione. Le	
	spese di funzionamento dell'organo arbitrale sono anticipate	
	dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.	
	Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di	
	esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva	
	della controversia deferita agli arbitri è valutata quale	
	causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza	
	dei suoi obblighi nei confronti della società o quando lasci	
	presumere il venir meno della sua leale collaborazione	
	dell'attività sociale.	
	Le modifiche alla presente clausola compromissoria devono	
	essere approvate con delibera dei soci e con la maggioranza	
	di almeno i due terzi dei soci. I soci assenti e dissenzienti	
	possono entro i successivi novanta giorni esercitare il	
	diritto di recesso.	
	Si applicano comunque le disposizioni di cui agli artt. 35 e	
	36 del decreto legislativo 17 gennaio 2003 n.5.	
	Il Collegio arbitrale stabilirà a chi farà carico o le	

	eventuali modalità di ripartizione del costo dell'arbitrato.	
	Non possono essere oggetto di compromesso le controversie	
	nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del	
	Pubblico Ministero.	
	TITOLO VII °	
	DISPOSIZIONI VARIE E FINALI	
	ART.45 SCIoglimento	
	La cooperativa si scioglie per le cause previste ai numeri 1)	
	2) 3) 5) 6) 7) dell' art. 2484c.c, nonchè nei seguenti casi:	
	a) per la perdita del capitale sociale ex art.2545-duodecies	
	c.c;	
	b) per la riduzione del numero dei soci al di sotto di quello	
	legale se non viene reintegrato nel termine massimo di un	
	anno;	
	c) per atto dell' autorità di vigilanza ex art.2545 septies	
	c.c,;	
	d) per provvedimento dell' autorità che ordina la	
	liquidazione coatta amministrativa ex art.2545-terdecies c.c.	
	L'assemblea delibera ed accerta lo scioglimento nei casi in	
	cui tale accertamento non compete all' organo	
	amministrativo.-	
	Nel caso si verifichi una delle suddette cause di	
	scioglimento, gli amministratori ne daranno notizia mediante	
	iscrizione di una corrispondente dichiarazione presso	
	l'ufficio del registro delle imprese.	

	Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della	
	cooperativa o deliberato lo scioglimento della stessa,	
	l'assemblea, con le maggioranze previste per le modificazioni	
	dell'atto costitutivo e dello statuto disporrà in merito a:	
	a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del	
	Collegio in caso di pluralità di liquidatori;	
	b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui	
	spetta la rappresentanza della società;	
	c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;	
	i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla	
	cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche	
	di singoli beni o diritti, o blocchi di essi; gli atti	
	necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi	
	compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami,	
	in funzione del migliore realizzo.	
	Ai liquidatori potrà essere conferito il potere di compiere	
	tutti gli atti utili per la liquidazione della società, salvo	
	i seguenti, che dovranno comunque essere approvati	
	dall'assemblea: la società potrà, in qualunque momento,	
	revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa	
	eliminazione della causa di scioglimento, con delibera	
	dell'assemblea, assunta con le maggioranze previste per la	
	modifica dell'atto costitutivo e dello statuto. I soci che	
	non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la revoca	
	dello stato di liquidazione hanno diritto di recedere.	

	ART. 46 - DEVOLUZIONE PATRIMONIO FINALE	
	Dichiarato lo scioglimento, il patrimonio sociale che	
	risulterà dall'attività di liquidazione sarà devoluto ai	
	fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione in conformità al presente statuto e in	
	ottemperanza al disposto dell'art.2514 lettera d) c.c.,	
	dedotti nell'ordine:	
	a) il rimborso delle azioni di partecipazione cooperativa e i	
	dividendi eventualmente maturati;	
	b) il rimborso dei conferimenti effettuati dai soci	
	sovventori, eventualmente rivalutati e i dividendi	
	eventualmente maturati;	
	c) il rimborso delle quote i versate dai soci cooperatori i,	
	eventualmente rivalutate e i dividendi eventualmente	
	maturati;	
	d) la parziale assegnazione ai possessori di strumenti	
	finanziari, qualora emessi, secondo quanto eventualmente	
	stabilito dall'assemblea dei soci lavoratori, nel rispetto	
	dei limiti imposti dalla legge.	
	ART. 47 REGOLAMENTI	
	Il funzionamento tecnico amministrativo della Cooperativa,	
	nonché i rapporti e le modalità di versamento da parte dei	
	soci ordinari e Sovventori, la prestazione professionale ed	
	il trattamento economico dei soci d'opera, l'utilizzo dei	
	soci volontari e svantaggiati saranno disciplinati da	

	appositi regolamenti interni da redigersi da parte del	
	Consiglio e da approvarsi dall'Assemblea dei soci. Anche per	
	la raccolta del risparmio tra Soci dovrà redigersi apposito	
	regolamento interno.	
	ART. 48 PRINCIPI DI MUTUALITA' - NORME DI RINVIO E	
	DISPOSIZIONI FINALI	
	La cooperativa non può modificare la propria natura di	
	cooperativa sociale Qualsiasi delibera in tal senso comporta	
	la sua automatica messa in liquidazione. Alla cooperativa che	
	si prefigge il conseguimento dei parametri di scambio	
	mutualistico prevalente ai sensi dell'art. 2512 e seguenti	
	del codice civile fatto divieto di: distribuire dividendi in	
	misura superiore all' interesse massimo dei buoni postali	
	fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al	
	capitale effettivamente versato; remunerare gli strumenti	
	finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in	
	misura superiore a due punti rispetto al limite massimo	
	previsto per i dividendi; distribuire le riserve fra i soci	
	né durante la vita della società né all' atto dello	
	scioglimento.	
	In caso di scioglimento e messa in liquidazione l' intero	
	patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i	
	dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai	
	fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione secondo la procedura di cui al precedente	

88 di 89

=====

copia su supporto informatico conforme all'originale del documento
su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 20, comma 3° del DPR n. 445/2000
Esente da bollo.
Ad uso Registro Imprese.